

TORNATA DEL 28 APRILE 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Relazione sul bilancio passivo del Ministero degli affari esteri per l'anno 1854 — Seguito della discussione del progetto di legge per disposizioni relative agli agenti di cambio ed ai sensali — Emendamenti dei deputati Polleri e Michelini G. B., e loro svolgimento — Opposizioni del ministro delle finanze e dei deputati Galvagno e Deforesta, relatore, e parole in difesa del primo, dei deputati Casaretto e Valerio — Rigetto dell'emendamento Polleri e quindi dell'emendamento Michelini G. B. — Approvazione dell'articolo 1 — Emendamento del deputato Riccardi all'articolo 2 — Opposizione del relatore — Approvazione degli articoli 2, 3 e 4 — Osservazioni e proposte dei deputati Michelini G. B., Biancheri, Riccardi C., Zirio, Casaretto e Canalis — Approvazione dell'articolo 5 emendato.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

FARINA P., segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, ed espone il seguente sunto di petizione:

Petizione 5401. Migliorini Domenico, avvocato, domiciliato a Lerici, provincia di Levante, rappresentando alcune alterazioni che sarebbero operate dal Governo sui ruoli delle imposte per l'esercizio 1853 a suo carico, ed a quello degli abitanti di quel comune, invita la Camera a provvedere d'urgenza che si vada al riparo di siffatto incostituzionale procedere.

RELAZIONE SUL BILANCIO DEGLI ESTERI PER 1854.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Daziani.

DAZIANI, relatore. Ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza la relazione sul bilancio degli esteri per l'esercizio 1854. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 187.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

La Camera essendo in numero metto ai voti il processo verbale della tornata precedente.

(È approvato.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER DISPOSIZIONI CONCERNENTI I SENSALI E GLI AGENTI DI CAMBIO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge relativo agli agenti di cambio ed ai sensali.

La Camera deliberò ieri di chiudere la discussione generale; la interrogò ora se intenda passare alla discussione degli articoli.

(La Camera passa alla discussione degli articoli.)

« Art. 1. Sono riconosciuti pubblici mediatori gli agenti di cambio ed i sensali ammessi ad esercitare il loro ufficio nel modo indicato dalla presente legge.

« Il numero sì degli uni che degli altri è illimitato, e possono essi stabilirsi in qualunque comune dello Stato. »

A questo articolo il deputato Polleri sostituirebbe il seguente:

« Art. 1. L'esercizio della professione degli agenti di cambio e sensali, contemplato nella sezione II, titolo IV, libro I del Codice di commercio, è dichiarato affatto libero nello Stato, purchè gli esercenti riuniscano le qualità che la legge prescrive per essere commerciante. »

POLLERI. Pregherei il signor presidente di leggere tutti gli articoli da me proposti, così la Camera potrebbe farsi un'idea del mio sistema.

PRESIDENTE. Mi scusi, parmi che debbasi leggere prima la proposta del deputato Michelini, che è del tenore seguente:

« Art. 1. È lecito a chiunque esercitare la mediazione.

« Art. 2. Le prescrizioni del Codice di commercio sulla mediazione non riguardano che i mediatori riconosciuti dal Governo.

« Art. 3. Per essere riconosciuto mediatore, ecc., » come all'articolo 5 del progetto.

Il deputato Michelini ha la parola per sviluppare la sua proposta.

MICHELINI G. B. Come la Camera ha visto nella discussione generale, trovansi in presenza tre sistemi riguardo a questo progetto di legge sopra i mediatori. Avvi il sistema sostenuto dagli onorevoli deputati Polleri, Casaretto, Valerio ed altri, i quali vorrebbero che fosse interamente libera la professione di mediatore, vale a dire tanto degli agenti di cambio quanto dei sensali.

Viene dopo il sistema, che io ho avuto l'onore di proporre, il quale consiste nello stabilire due categorie di agenti di cambio e di sensali, l'una delle quali sarebbe approvata dal Governo, e godrebbe di speciali diritti, in corrispettivo di speciali doveri, che a questi sensali ed agenti di cambio sarebbero imposti, mentre l'altra categoria sarebbe affatto libera, unicamente sottoposta al diritto comune.

Il terzo sistema, che è quello della Commissione, non differisce dal mio se non in quanto esso ammette che una sola categoria di agenti di cambio, vale a dire non ammette

il libero esercizio di questa professione; unicamente ammette due categorie quanto agli altri mediatori, cioè ai sensali.

Per svolgere il mio emendamento, io non entrerei certamente nella discussione generale, nella quale abbiamo impiegate due tornate; ma mi è impossibile lasciar senza risposta alcuni degli argomenti i quali più particolarmente riguardano il mio emendamento. Così io non ammetto che vi sia opposizione tra libertà industriale e libertà commerciale, come si diceva nella tornata di ieri. Posano entrambe queste libertà sopra gli stessi principii; sempre trattasi di produzione di ricchezza; sempre trattasi che il Governo vuole saperne di più dei privati, vuole immischiarsi di cose che non gli spettano. Coloro pertanto i quali sono partigiani della libertà commerciale, devono per logica conseguenza esserlo pure della libertà industriale.

Parimente non mi muove l'esempio che è stato desunto dal modo con cui si operano le vendite di stabili, le quali sono nulle se non sono fatte per atto pubblico. Da ciò si vuole argomentare che la legge può anche vincolare l'esercizio della mediazione. Queste due cose riposano sopra principii assolutamente diversi; l'una riguarda l'ordine pubblico, l'altra riguarda la libertà individuale. Inoltre, chi vi dice che non si possano vendere gli stabili per scrittura privata, ed anche verbalmente? Certo ch'è si può. Ma colui il quale vende stabili ricorre al Governo, perchè efficace sia la sua vendita, ed il Governo in questo caso ha il diritto di imporgli le condizioni che crede opportune per dargli la sua approvazione. Ma, domando io, che cosa richiede dal Governo il mediatore? Richiede di essere lasciato stare, di non essere disturbato nell'esercizio di un diritto naturale che gli compete. Molto infelice per verità è stato questo paragone.

Passiamo all'altro che si è fatto tra l'avvocatura e la medicina da una parte, e l'esercizio della mediazione dall'altra. Qui almeno trattasi di cose di uno stesso ordine, rette dai medesimi principii. Ma a questo riguardo io dico che nelle scienze morali, come anche in gran parte nelle scienze fisiche, non vi sono, nè vi possono essere principii assoluti. Siccome pertanto io, che propugno per quanto so e posso la libertà, non la spingo tuttavia sino al punto da dire che sin d'ora (col tempo sarà un'altra cosa) ognuno possa esercitare liberamente la medicina e la professione d'avvocato, anche senza aver ottenuto la laurea, così nemmeno coloro che propugnano la restrizione, non diranno che si debba vincolare l'esercizio di tutte le professioni industriali, quella del sarto, del falegname, e via dicendo. Dunque ciò vuol dire, lo ripeto, che non vi sono principii assoluti. La questione sta nel vedere se nel caso concreto (e qui trattasi degli agenti di cambio) si debbano stabilir vincoli o lasciare piena libertà; trattasi di vedere che cosa sia più utile, ora che tutti gli uomini pratici in questa materia mantengono la libertà. Questa libertà vige in fatto a Genova dove è massima, dove le leggi vincolative sono inesequite; e sapete voi chi viola pel primo queste leggi? Il Governo, il quale non nomina i sensali e gli agenti di cambio, come prescrivono le regie patenti del 1847.

Ebbene, questa libertà massima che si gode in Genova, e in parte anche a Torino sotto gli occhi stessi del Governo (infatti, recandomi alla Camera mi sono abbattuto con un banchiere, il quale mi ha detto che a lui stesso è accaduto di valersi dell'opera di agenti abusivi) se avesse avuto cattivi risultamenti, i cittadini avrebbero avuto mezzi facilissimi di esporre le loro lagnanze, quello delle petizioni al Parlamento, e quello della pubblica stampa; ora io domando: sono ve-

nuti reclami alla Camera? Il giornalismo si è mai lagnato? Nulla di tutto questo.

L'onorevole relatore, rispondendo ai sostenitori della massima libertà, diceva ieri che la Commissione ha imitato la legislazione francese la quale relativamente al matrimonio ha stabilito nel Codice civile che vi fossero entrambi i sistemi, quello del regime dotale, e quello della comunanza, e poi ha detto ai contraenti: scegliete quel sistema che più vi aggrada.

Io sono del parere dell'onorevole relatore, che ottimamente abbiano fatto i legislatori francesi; ma spero che egli sarà del mio quando io dirò: vi sono due specie di agenti di cambio; agenti stabiliti dal Governo e da lui riconosciuti, ed agenti di cambio liberi. Ebbene, la legge approvi queste due specie, e poi nei casi speciali ne abbandoni la scelta ai negozianti.

Io non risponderò nulla all'onorevole Galvagno, il quale per verità non combatteva il mio sistema. I suoi argomenti si riducevano a dimostrare essere necessario che vi siano agenti di cambio riconosciuti dal Governo, ed io ammetto che ve ne debbano essere; quindi tutte quelle prerogative di cui godono secondo le leggi gli agenti di cambio, come sono l'accertare le ultime firme, il conto di ritorno, il vendere le azioni delle società industriali quando gli azionisti sono morosi nel pagare la quota, tutte queste prerogative possono essere esercitate dagli agenti di cambio dal Governo riconosciuti; ma nulla osta che a lato di questi agenti di cambio ve ne siano degli altri liberi.

Questo fatto frattanto di una legge così importante quale è quella sui mediatori, rimasta inesequita, deve dar molto di che pensare a noi legislatori, che certamente non vogliamo fare una legge che sia pure inesequita, che altrimenti sarebbero inutili le nostre fatiche.

Ebbene io vi predico che se voi non ammettete libero l'esercizio degli agenti di cambio, inesequita rimarrà la vostra legge, ed io interpellò lo stesso ministro delle finanze al quale incombe essenzialmente di dover far eseguire la legge che noi stiamo per sancire, se egli avrà e volontà e mezzi di ciò ottenere.

Io suppongo il caso di un negoziante andato in rovina, e sono cose che capitano tutti i giorni; ebbene, questo povero padre di famiglia, privo di capitali e di professione e di ogni altra risorsa, va a trovare un banchiere e gli dice: vi è la tal persona che vuol vendere effetti pubblici, azioni industriali di una tale qualità, al tale prezzo; fa due o tre viaggi dallo scrittoio dell'uno allo scrittoio dell'altro, finchè il contratto rimane inteso; fin qui non c'è niente nè contro i buoni costumi, nè contro l'onestà...

Una voce. Nè contro la religione.

MICHELINI G. B. Anzi, c'è un fatto utile tanto per il banchiere, quanto per l'agente di cambio; or bene, queste persone che si son valse dell'opera del negoziante andato in brodetto, volete voi che lo accusino di avere violata la legge? E se lo accuseranno, come farà l'onorevole ministro a sapere questa violazione della legge? Ed ove anche lo sapesse, io dubito forte che, mosso da compassione, chiuda gli occhi e lasci andare l'acqua per la sua china. Accadrà come accade adesso, perchè alla fin fine anche adesso abbiamo una legge; e perchè il ministro non la fa eseguire?

Ecco i tristi effetti della legge che noi facciamo, se la Camera non approva quel radicale emendamento che io proponeva. Le leggi quando sono troppo severe, quando sono cattive, non sono mai ubbidite; si ha un bel fare, gli agenti fiscali non bastano per curarne l'esecuzione, bisognerebbe

che gli agenti fiscali fossero più numerosi di quello che siano i cittadini, quando i cittadini hanno interesse di violare la legge. Ora io dubito che, quantunque il Ministero ami tanto di circondarsi di molti impiegati, il suo desiderio non lo spingerà tuttavia sino al punto di volere che vi siano più impiegati che cittadini.

Per queste considerazioni io spero che la Camera approverà i miei emendamenti, dei quali darò nuovamente lettura. Essi consistono in due articoli da sostituirsi ai quattro primi proposti dalla Commissione.

L'articolo primo direbbe:

« È lecito a chiunque di esercitare la mediazione. »

Qui sono d'accordo con coloro che propugnano la massima libertà, e quindi non dubito punto che essi approveranno questo primo articolo.

L'articolo secondo modifica il principio generale stabilito nell'articolo primo, per avvicinarci al sistema della Commissione, parte del quale, come ho detto, io approvo.

Questo articolo secondo sarebbe concepito nei seguenti termini:

« Le prescrizioni del Codice di commercio sulla mediazione non riguardano che i mediatori riconosciuti dal Governo. »

Verrebbe poscia l'articolo terzo, il quale principierebbe colle stesse parole dell'articolo della Commissione:

« Per essere riconosciuto mediatore, ecc. »

Io mi accosto a quelle stabilite dalla Commissione, con questo patto che sia approvato il mio sistema che riguarda gli agenti di cambio. La cosa è chiara. Io voglio che vi siano agenti di cambio liberi; ove il voto della Camera sia contrario a questa mia domanda, allora mi trovo indotto a procurare che le condizioni che il Governo vuole imporre a questi mediatori siano le meno gravi possibili. Allora per conseguenza sarei costretto a proporre emendamenti a quelle condizioni. Se alcuno combatterà gli articoli da me proposti, io mi riservo di entrar in maggiore sviluppo sui medesimi.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'emendamento del deputato Michelini.

(È appoggiato.)

POLLERI. Credo che il mio emendamento debba avere la precedenza.

PRESIDENTE. Due sono gli emendamenti proposti al primo articolo della Commissione, l'uno è del deputato Polleri, l'altro del deputato Michelini. Mi sembra che quest'ultimo debba avere la precedenza in quanto che è, a mio avviso assai più largo di quello del deputato Polleri.

Voci. Ai voti la priorità!

DEFORESTA, relatore. Chiedo la parola per fare osservare che, se non vado errato, l'emendamento Polleri dovrebbe avere la precedenza. È vero che il primo articolo d'emendamento proposto dal deputato Michelini sembra più ampio, ma i vari articoli che ha formulato costituiscono un complesso di disposizioni, dalle quali si vede che in sostanza egli adotta il sistema della Commissione, salvo che lo vorrebbe esteso anche agli agenti di cambio. In tal guisa il suo sistema sarebbe meno ampio di quello dell'onorevole Polleri.

MICHELINI G. B. Io credo che in sostanza l'articolo da me proposto non differisca guari quanto alla sostanza da quello proposto dall'onorevole Polleri. Ma poichè si tratta di venire a votazione sopra l'uno o sopra l'altro, sono costretto di stabilire un esame comparativo. « L'esercizio della professione degli agenti di cambio e sensali (dice l'emendamento Polleri) contemplato nella sezione prima del Codice è dichiarato affatto libero nello Stato purchè gli esercenti riu-

niscano le qualità che la legge prescrive per essere commerciante. »

Il mio emendamento al contrario dice unicamente: « È lecito a chiunque esercitare la mediazione. » Noti la Camera che qui non trattasi che del primo articolo; ora, io osservo che il mio emendamento dice appunto tutto quanto è detto nell'emendamento Polleri, vale a dire stabilisce la libertà della mediazione. Ritenga poi anche la Camera che secondo il senso in cui nel Codice di commercio è adoperata la parola *mediatori*, si riferisce questa tanto agli agenti di cambio quanto ai sensali.

Venendo all'emendamento Polleri, parmi che esso pecchi in questo, che dice: « è dichiarata libera la professione degli agenti di cambio, di cui parlasi nel Codice di commercio. »

Ma non è già quella professione che noi vogliamo dichiarare libera. Il Codice di commercio non considera i mediatori liberi, considera coloro che, riconosciuti dal Governo, sono incaricati di speciali funzioni, e godono di speciali diritti.

Ora, non è certamente intendimento dell'onorevole proponente che tutti i mediatori possano accertare l'ultima firma, possano vendere le azioni delle società industriali, e via dicendo; eppure dal suo emendamento si argomenterebbe in modo sicuro che tale sia la sua intenzione.

Dico poi che la parola « affatto » a parer mio è inutile, perchè quando si dice che una professione è libera, s'intende che lo è pienamente. Ecco gli appunti che io faccio all'emendamento Polleri.

Sembrandomi adunque che la redazione del mio emendamento sia più breve e stringente, e non contenga quelle pecche che mi pare di ravvisare nell'emendamento Polleri, io pregherei l'onorevole autore di esso ad accostarsi al mio emendamento.

Venendo poi alla votazione, voteranno per il mio articolo primo tutti coloro che patrocinano la libertà assoluta, ed anche tutti coloro che vogliono vi siano due categorie di agenti di cambio e di mediatori. A favore poi dell'articolo secondo, il quale già accenna a restrizioni, non voteranno che i secondi. Se la Camera li respinge entrambi, è segno che essa vuole attenersi al sistema della Commissione.

POLLERI. Io sostengo che il mio emendamento deve avere la precedenza, come quello che è più largo. Questa larghezza non si deve già desumere dall'articolo 1, ma bensì dacchè il mio emendamento, meno l'articolo 3 che è una disposizione regolamentaria, non ammette alcuna di quelle disposizioni organiche che sono contenute nella legge proposta dal Ministero e dalla Commissione, quando invece l'emendamento dell'onorevole Michelini comprende ancora una parte di quelle disposizioni.

PRESIDENTE. Chi intende dare la precedenza all'emendamento Polleri voglia sorgere.

(Dopo prova e controprova la Camera dà la priorità all'emendamento Polleri.)

Darò lettura dell'emendamento Polleri:

« Art. 1. L'esercizio della professione degli agenti di cambio e sensali, contemplata nella sezione II, titolo IV, libro I del Codice di commercio, è dichiarata affatto libera nello Stato, purchè gli esercenti riuniscano le qualità che la legge prescrive per essere commerciante. »

POLLERI. Domando la parola per isvilupparlo.

PRESIDENTE. Mi pare che lo abbia già sviluppato due o tre volte nella seduta di ieri. (*Harità*)

POLLERI. Io dirò poche parole in appoggio del mio emendamento.

Come ben vede la Camera, quest'articolo contiene il principio dell'assoluta libertà. Essendo con essi i sensali parificati ai commercianti, avvi quella garanzia che si richiede, cioè che il mediatore godrà dei diritti civili, sarà maggiore d'età, se no, sarà almeno autorizzato od emancipato, sarà soggetto alle leggi circa il fallimento, avrà l'obbligo di tenere libri, sarà infine soggetto alla giurisdizione commerciale al pari dei negozianti, insomma sarà in faccia alla legge parificato al commerciante. E così io credo che si abbia quella libertà che è desiderata, unita a quelle garanzie le quali non pugnino con quell'ampia libertà di commercio già da voi proclamata.

Di più col mio emendamento non è più necessaria la cauzione, la quale è ingiusta; perchè, o voi fate dare la cauzione dal mediatore perchè serva di garanzia all'erario pubblico per l'esazione del diritto di patente, ed allora io dico che avvi ingiustizia, poichè tutti gli esercenti le diverse professioni pagano il diritto di patente, e non sono tenuti a prestare veruna cauzione; o che questa dovrà servire per garanzia all'incasso delle multe, ed allora io dico che avvi del pari ingiustizia, poichè tutti i cittadini possono andar soggetti ad incorrere in multe, ed il legislatore non si fa da essi anticipare una somma per ciò solo che può venire un giorno in cui incorrano in contravvenzioni; o questa garanzia intendete debba servire per le parti contraenti, ed allora io dico che questa è insufficiente, anzi mi si permetta l'espressione, io dico che è ridicola, poichè io parlo dei grandi mercati, che sono quelli che si devono avere in mira, non dei piccoli, non di quello di Carmagnola, non di quello di Novi, ma dei grandi mercati dove si fanno contrattazioni per milioni.

Ora io chieggo qual garanzia sarà mai quella anche massima di 5000 lire oppure quella di 30,000 lire. Io dico che è un nulla in faccia alla responsabilità che assumono i mediatori.

Col mio emendamento poi non fa d'uopo desumere prove d'idoneità dagli esami, che ognuno sa quanto siano fallaci, perchè ci vuol poco a studiare tanto che basti per poter rispondere ad esaminatori i quali forse ne sapranno meno del candidato, quando invece la miglior prova d'idoneità è quella che emana dalla pubblica opinione, specialmente in fatto di arte liberale come è la mediazione, dove tutto consiste non nella teoria, ma nella pratica. Il mio emendamento dico che non ha l'inconveniente dell'obbligo delle denunce, le quali certamente non sono ben sentite, poichè vi sono molti casi in cui questa denuncia può pregiudicare l'interesse dei contraenti.

Io per questo non sostengo il principio del segretume negli affari, ma dico che in fatto queste denunce non avranno luogo, e quindi seguiranno frequenti giudizi di contravvenzione che daranno luogo a lunghi e complicati giudizi ed a considerevoli dispendi.

Il mio emendamento infine non ha l'inconveniente della legge, quantunque modificata, che fissa l'età per l'esercizio a 21 anni. Io dico che collo sviluppo intellettuale che si verifica al giorno d'oggi, uno a 18 anni può esercitare, se emancipato od autorizzato, il commercio, epperò del pari potrà esercitare la mediazione.

Ora, senza parlare di tanti altri difetti che sono contenuti nei singoli articoli della legge, che non sarebbe il caso di discuterli, perchè col mio emendamento, qualora fosse adottato, non occorrerebbe più di occuparsene, io mi limiterò a dire all'onorevole Michelini che egli non dovrebbe avere nessuna difficoltà ad accettare il mio emendamento, poichè nell'articolo primo si contiene tutta l'economia del suo. Ho vo-

luto anche formulare l'articolo secondo per togliere i pericoli che temeva ieri il signor ministro delle finanze.

Egli diceva che col dare questa assoluta libertà ai mediatori non si avrà più chi faccia fede del prezzo degli effetti pubblici, delle vendite pubbliche, chi attesti dei contratti. Io per verità da questi timori sono per nulla preoccupato, ma ho voluto in quest'articolo secondo, in certo modo togliere anche questi fantasmi, e mi sono basato nel formularlo sulla pratica attuale del commercio di Genova, dove vi è appunto, come la Camera sa, piena libertà pei mediatori. In Genova il tribunale di commercio fa un elenco dei mediatori che crede più abili e più accreditati, e quando occorre fare delle legali perizie apre il libro dove sono scritti questi nomi, e dà ad uno o più di questi il mandato di fare la perizia e ci fa prestare il giuramento prima di assumere le funzioni per cui sono richiesti. Così agisce la Camera di commercio, e nessun inconveniente nasce da questo modo di procedere.

L'articolo 3 sarebbe veramente affatto inutile, poichè nulla ha che fare con questa legge. Ma siccome questa libertà così assoluta che io propongo potrebbe sembrare che eliminasse questa sorta di agenti di cambio accreditati presso l'amministrazione del debito pubblico, è per questo che io ho creduto bene inserirvi quell'articolo, che è questo, come si trova nel progetto della Commissione e del Ministero.

Del resto io sono prontissimo a toglierlo, se la Camera lo desidera. È poi essenziale l'articolo 4, nel quale è detto che è abrogata ogni disposizione contenuta nel Codice di commercio, non che ogni legge o regolamento contrari alla presente, poichè finora esistono, come si è detto ieri, la legge del 1847, e più specialmente le disposizioni del Codice di commercio, le quali fanno eccezione al diritto comune.

Secondo quelle disposizioni, come osservava ieri l'onorevole deputato Galvagno, un mediatore è ammesso a far prova non già dell'esistenza del contratto, ma bensì delle condizioni del contratto. Ora, colla libertà concessa da questa legge, io non vorrei più che i sensali fossero ammessi a far prova, poichè essi sono sempre in qualche modo interessati a sostenere il contratto da essi fatto, od almeno possono qualche volta essere indotti ad avere un riguardo per colui che gli ha dato il suo mandato. Quindi io vorrei che il mediatore fosse soltanto sentito come testimone.

La Camera sa che non fa prova intera, ma solo un principio di prova, il quale può essere completato con altri mezzi: quindi questo articolo io lo trovo assolutamente necessario.

Nel presentare il mio emendamento io non intendo di difenderne la redazione, ma solo il principio; se ne adotti il principio, e poi si mandi alla Commissione per redigerlo in quel modo che meglio sarà creduto conveniente.

Io prego dunque la Commissione e il signor ministro delle finanze a voler accettare, se non nella lettera almeno nello spirito, il mio emendamento, e la Camera a volerlo adottare.

Ricorderò ancora al signor ministro come, allorchando io proponeva l'abolizione del dazio sui cereali, egli dapprima tentennasse, e che poscia accettando la mia proposta inducesse pure la Camera ad ammetterla, con lode di tutto il paese.

Lo pregherò pure a ricordarsi di un più recente consiglio che io gli dava in questa Camera, dell'aver accettato il quale non credo si trovi al dì d'oggi pentito.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. L'onorevole Polleri mi invita a non tentennare; io accetto il consiglio, e dichiaro che dopo i più maturi riflessi non mi riesce possibile d'accostarmi alla sua proposizione, perchè vado convinto che essa avrebbe gravi inconvenienti.

Infatti verrebbe a portare una modificazione non lieve al

l'attuale Codice di commercio; verrebbe a togliere l'autorità all'asserzione dei mediatori, ad accrescere, insomma, non a diminuire le difficoltà che nell'esercizio del commercio s'incontrano.

L'ho detto nella discussione, e lo ripeto, che prima di modificare un Codice che fu riconosciuto opera savia e prudente, un Codice che fra quanti sono attualmente in vigore è forse quello che incontra minori censure, prima, dico, di portar la mano sopra di esso, ed introdurvi una così radicale riforma, prego la Camera a pensarci ben bene.

A fronte dei vantaggi che reca l'opera dei mediatori quale è regolata dal Codice di commercio, l'onorevole Polleri non ha opposto alcun altro valido argomento se non l'esempio di quanto si pratica in Genova, ma intanto non è entrato nelle viscere dell'argomento, non ha dimostrato come non riesca soventi volte utilissimo quell'intervento del mediatore, quell'autorità che la legge conferisce all'asserzione dell'individuo che è stato l'intermediario di un contratto.

Mi pare non sia difficile il dimostrare come degli atti che non lasciarono dietro di sé traccia alcuna possano dar luogo a contestazioni, a risolvere le quali il miglior mezzo sia la deposizione della persona che è stata l'agente del contratto stesso.

Quando l'esercizio della professione del mediatore è circondato da qualche cautela, quando il corpo dei mediatori ispira una certa fiducia, l'autorità accordata al mediatore non può riuscire nociva o pericolosa; il suo intervento invece risulta utile ed efficace.

Ma, dice l'onorevole Polleri, ciò non è in Genova. Io rispetto altamente il commercio genovese, e riconosco che in quella città i traffici si sono sviluppati e si fanno sopra una maggiore scala che nelle altre città dello Stato; ma mi permetta l'onorevole Polleri di liberamente asserire che io non credo che tutto sia perfetto in Genova; se, a cagion d'esempio, in quella città vi è perfetta libertà per ciò che spetta ai mediatori, vi è il più completo monopolio rispetto ad alcune professioni, ad alcune arti, come ricordava nella tornata di ieri, o ieri l'altro l'onorevole deputato Valerio, facendosene argomento per criticare il Ministero.

L'onorevole Polleri sa che il Ministero non è per nulla penso a questi monopoli, ma che i difensori, i fautori di questi privilegi del camalaggio, del calafataggio, dei *minolli* sono e la Camera di commercio di Genova e il municipio di Genova e la maggioranza dei commercianti di quella piazza. Il Ministero vuol portare riforme in questi abusi, e l'avrebbe già fatto quest'anno se non avesse riputato inopportuno l'imprendere troppo grandi riforme (che devono necessariamente per mezzo di transazioni arrecare qualche danno ad una classe numerosa) in circostanze difficili per la classe lavorante.

Ho citato questi fatti onde dimostrare alla Camera che non si deve prendere tutto quanto esiste in Genova come un modello da doversi imitare senza ridirvi sillaba.

Ripeto quindi; il fatto che a Genova non si dia autorità alla asserzione del mediatore non basta, a mio credere, a distruggere la pratica di tante altre nazioni commercianti, l'esempio, non solo della Francia retta ad un sistema di protezione, ma del Belgio, dell'Olanda, delle città anseatiche, la autorità insomma di tutte le principali città commercianti del continente europeo.

Ciò detto, vengo all'emendamento dell'onorevole deputato Polleri, ed ho fiducia di poter facilmente dimostrare che gli articoli da lui proposti sono molto meno favorevoli alla libertà, che essi costituiscono monopoli assai maggiori di

quello che noi faccia il progetto del Ministero e della Commissione.

In questo progetto non vi è che una sola categoria di agenti di cambio e di sensali, la legge stabilisce alcune condizioni che lasciano la più assoluta libertà ai cittadini, toglie ogni benchè menomo arbitrio per fatto dell'uomo: e quali sono queste condizioni, contro cui tanto si scaglia l'onorevole deputato Polleri?

Si riducono, a ben considerarle, alla cauzione, all'esame, ed alla età di 21 anno. In quanto all'età, io ripeto che veramente non posso ammettere che seriamente si voglia riporre una così grande importanza a lasciare che persone le quali non sono per legge dichiarate maggiori, che non possono contrattare per conto proprio, siano intermedie per l'interesse dei terzi. A parer mio siffatta pretesa è al tutto destituita di fondamento. Diffatti io penso che nella città di Genova non vi sia un gran numero di veri sensali, i quali non siano semplici fattorini del padre, o del parente con cui convivono, che non abbiano l'età di anni 21.

Del pari io vado persuaso che a Torino (e qui invoco la autorità del deputato Valerio, il quale conosce tutti i sensali ambulanti)... (*ilarità*)

VALERIO. Domando la parola.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze... non vi sono mediatori che abbiano un'età minore di quella che ho poc'anzi accennata.

Quanto all'esame, riconosco col deputato Polleri che non è una grande garanzia, in quanto che sarà dato con una certa indulgenza. Se ciò è, perchè si muovono tante querele di questo esame? Esso varrà forse ad allontanare dall'esercizio della mediazione le persone idiote e prive di qualsiasi coltura ed educazione; ma siccome renderà più rispettabile il corpo dei mediatori, riuscirà di vantaggio e non già di scapito a simile professione.

Da ultimo viene la cauzione, che è la sola condizione la quale possa arrecare qualche incaglio riguardo all'esercizio della mediazione.

A tale proposito, stimate voi forse che una persona la quale bramò di addirsi a tale professione, ne sarà allontanata a cagione di una cauzione, la quale è ristretta in limiti così tenui, e può anche dalla Camera di commercio venir ridotta a lire 1000? No certamente.

Vedete, signori, che queste condizioni che proclamiamo per tutti in modo uniforme ed eguale non restringono gran fatto, ma nel nostro sistema non abbiamo che una sola classe di mediatori, quando all'incontro in quello del deputato Polleri ve ne saranno due, i semplici mediatori, ed i mediatori incaricati di accertare il corso degli effetti di Borsa, di far la vendita degli effetti pubblici alle grida, di procedere a tutti gli atti giuridici nei quali è richiesto l'intervento dei pubblici sensali ed agenti di cambio. Come poi saranno essi scelti? A condizioni fissate dalla legge? No, signori, la loro scelta è lasciata all'arbitrio dei tribunali o della Camera di commercio, o del municipio. Siete dunque voi che sostituite alle prescrizioni della legge l'arbitrio, siete voi che fate del privilegio, del monopolio, e non noi.

Se venisse ad organizzarsi nella Borsa di Torino e di Genova la vendita degli effetti pubblici alle gride, credo che l'essere ammesso a fare questa vendita sarebbe un privilegio immenso. Diffatti, in che consiste il privilegio degli agenti di cambio di Parigi?

Non consiste già nel monopolio assoluto di vendere e di comprare rendite, poichè tutti quegli agenti che fanno parte della così detta *coulisse* vendono e comprano quante rendite

si vogliono. Vi sono taluni di questi così detti *coulistiers* che fanno ben più affari degli agenti di cambio regolari: il solo privilegio che hanno gli agenti di cambio di Parigi è di vendere gli effetti pubblici alle gride, è, come si dice colà, *monter au parquet*.

E sapete che cosa si paga questo privilegio? Si paga da 500,000 a 600,000 lire e nei momenti di maggiore attività si è pagato persino un 1,000,000.

Vede dunque la Camera che il deputato Polleri crea e non distrugge il privilegio, crea e non distrugge il monopolio. Noi fissiamo alcune prescrizioni riguardo alle funzioni del mediatore, e specialmente dell'agente di cambio, ma a chi adempie queste prescrizioni lasciamo l'intera facoltà di esercitare tutti gli atti di mediazione fra privati e privati, di esercitare tutti gli atti in cui, come riconosce l'onorevole deputato Polleri, il mediatore fa le funzioni in certo modo di ufficiale pubblico.

Confido d'aver così dimostrato alla Camera che l'emendamento del deputato Polleri porterebbe una grave modificazione al Codice di commercio, che invece di giovare nuocerebbe alle operazioni commerciali, che finalmente lungi dal sancire un sistema più liberale, più largo, verrebbe in modo indiretto a creare un monopolio, un privilegio che non sarebbe utile pel commercio, ma utile soltanto per favorire i prediletti dei tribunali, o delle Camere di commercio. Prego quindi la Camera a voler respingere quell'emendamento e dare la preferenza al sistema della Commissione.

PRESIDENTE. Il deputato Casaretto ha la parola.

CASARETTO. Risponderò breve all'onorevole signor ministro in appoggio all'emendamento Polleri. Dapprima egli disse: non tutte le cose che si fanno in Genova sono da imitarsi; io a lui mi unisco in quest'assioma, e dico: imitate le buone e riformate le cattive; ed infatti a proposito di ciò che disse dei monopoli esistenti in quella città di cui parve fargliene colpa, io ben mi ricordo che or son due anni, eccitato dal commercio di Genova, lo invitava privatamente a sciogliere quei corpi privilegiati, rimasuglio ancora degli antichi abusi, ed egli privatamente mi disse che la Camera di commercio si opponeva a questa riforma. Scandalizzato di quest'opposizione ne scrissi al signor presidente della Camera di commercio di Genova ed egli mi rispose mandandomi scritta letteralmente una lettera con cui la Camera di commercio di Genova invitava appunto il Ministero a riformare cotesti abusi.

Io dico dunque al signor ministro: riformate gli abusi che ancora esistono in Genova non per colpa sua, ma vostra ed accettate invece quello che vi ha di bene. Disse poi il signor ministro che il sistema del deputato Polleri lungi dal distruggere il monopolio, lo crea, perchè dà facoltà ai tribunali di commercio di nominare alcuni agenti speciali per eseguire quegli incumbenti che sarebbero loro deferiti dal Codice di commercio. Ora io non trovo che in questo vi sia monopolio; il tribunale di commercio nomina i suoi agenti come il Ministero nomina gli agenti dell'amministrazione, nè per questo si dice che gli impiegati del Governo usino d'un monopolio. Egli si dilungò specialmente sulla questione delle vendite alle gride. Dapprima dirò che il mio onorevole amico Polleri sarebbe pronto, d'accordo colla Commissione, se si vedessero degli inconvenienti su questo punto, a riformare il suo progetto, ma, per dirlo di volo, forse questo monopolio dato agli agenti per le gride sarebbe anche giusto, giacchè non si possono contemporaneamente da molti eseguire alla Borsa le vendite alle gride, ed in conseguenza è questo un monopolio reso necessario dalla natura delle cose, è un monopolio di fatto che è necessario regolare. Siccome è questo un in-

termediario indispensabile fra i contraenti, è necessario perciò che si diano ai contraenti, che sono forzati a servirsene, delle cautele straordinarie.

Egli disse che noi porteremmo troppo grandi riforme nel Codice di commercio, e che sarebbero quindi a temersi molti inconvenienti.

Questa obbiezione fu già fatta due o tre volte, e le venne risposto per altrettante. Noi abbiamo detto che quello che noi proponiamo si pratica da lungo tempo in Genova senza che si abbiano a deperire gli inconvenienti e le grandi rovine da essi accennati; perchè dunque vorranno gli opposenti spaventarsi con un fantasma che non esiste?

Ha detto anche il signor ministro, che non sarebbe bene eliminare indirettamente quella misura del Codice di commercio per cui viene data, o, a meglio dire, autorizza il tribunale a dar piena fede al sensale intermediario; e noi abbiamo già più volte risposto che non è bene che la si dia, perchè il sensale non è agente imparziale. Lo si vuole assimilare ai notai, mentre non è nella stessa condizione.

Sono più conseguenti in Francia; là si è voluto fare del sensale una specie di notaio, e gli hanno dato il privilegio.

Ma se voi volete dare piena fede ai sensali, allora io dico che la legge proposta dal Ministero e anche quella della Commissione non sono sufficienti, sono troppo larghe. Io, in tal caso, domando che si faccia pei sensali ciò che si fa pei notai; io domando che si prendano le stesse cautele, anzi maggiori, poichè il notaio è parte disinteressata nei contratti, mentre il sensale non lo è. E chiunque è pratico di commercio potrà dirlo che non lo è, perchè, lo ripeto, il sensale è sempre interessato a favorire una delle parti contraenti, che è il compratore, perchè l'unico mezzo di guadagnare nella sua professione si è quello di farsi una larga clientela di compratori.

Il signor ministro disse al deputato Polleri: voi non avete saputo portare altri argomenti in favore della libertà se non se la pratica di Genova. Ma io ripeterò quanto già dissi due o tre volte: non tocca a noi il provare i vantaggi della libertà; tocca a voi il provare quelli della restrizione; ma non basta, tocca a voi il mostrare la necessità, la ineluttabile necessità della restrizione.

Ma voi non potete provare questa necessità, se voi la ammettete prima per molte industrie che pure lasciate libere; se voi ammettete restrizioni per questa industria, io vi domanderò di restringere un'infinità di altre industrie le quali hanno bisogno di molto maggiori cautele.

Quando io, per esempio, ho una merce da vendere, chiamo un sensale e gli dico: cercatemi un compratore; io in verità non gli affido una gran cosa; ma quando io dico al mio commesso di banco: andate, ultimate quella tal pratica che può essere di molto rilievo; quando gli dico: sottoscrivete per mio conto quel tal contratto; quando gli do venti, trenta, o centomila lire e gli dico: andate a pagare quel mio creditore, signori, questo mio commesso appena uscito fuori dalla porta può prendere un posto sulla strada ferrata e lasciarmi, come si suol dire, colle mani in mano.

Io dunque, per essere conseguente, vi domando che diate la laurea di capacità e di onestà a tutti i commessi che stanno nei banchi del commercio.

Quando io compro stoffe di panno, che so io se siano esse composte veramente di lana pura, eppure metà lana e metà cotone; è molto difficile trovare la frode in cotesta industria: or bene io domando che siano laureati per capacità ed onestà tutti i fabbricanti di stoffe, e via discorrendo per tutte le altre industrie; io vi domando di ristabilire le antiche cor-

porazioni, i consolati delle diverse industrie; ed ecco che noi andando a ritroso dei tempi rimontiamo a quelli anteriori al ministro Turgot.

Io ripeto dunque che perchè vi sia necessità di mettere restrizione in questo genere di industria conviene che sia dimostrato che non vi siano prima altre industrie che abbiano bisogno maggiore di restrizione. Se voi non potete dimostrare non solo l'utilità, ma la necessità indeclinabile della restrizione, io allora, ripeto, vi domando il diritto comune, vi domando, esigo la libertà.

Per tornare un momento indietro, sul timore che ha avuto il signor ministro di portare una perturbazione nel Codice di commercio, io dirò invece che se voi non ammettete l'emendamento Polleri, io veramente in questo caso appunto sarò costretto a domandarvi una riforma del Codice medesimo.

Io trovo scritto nell'articolo 73 « che gli agenti di cambio sono civilmente responsabili della verità dell'ultima sottoscrizione delle lettere di cambio, dei biglietti all'ordine, o degli altri effetti che negozieranno. »

Or bene, signori, questa responsabilità è una cosa veramente mostruosa. Con questo articolo si rende una persona responsabile di un fatto altrui; di un fatto che non può conoscere; di un fatto che non può impedire.

Voci. No! no!

CASARETTO. Scusate; ecco in che modo si negoziano gli effetti. Gli agenti di cambio vanno dal compratore, e dal venditore, fanno il contratto, poscia danno una nota ad ambedue. Dicono al compratore: il tale vi vende la tale cambiale, per esempio su Londra; e viceversa al venditore: il tale compra la vostra cambiale; e rimettono una nota alle due parti e qui termina l'opera dell'agente di cambio. Poscia il compratore manda il proprio commesso a ritirare l'effetto di commercio dal venditore.

Ora, se il venditore è un truffatore che voglia mettere una firma falsa sulla cambiale, come c'entra, come può saperne lo agente di cambio? Voi, lo ripeto, lo rendete responsabile di un fatto altrui, di un fatto che non conosce, e che non può impedire. Non è questa una mostruosità? Non è questo un violare tutte le leggi di giustizia? Ma si dirà: bisognerebbe obbligare i sensali ogni volta che si sottoscrive una cambiale ad andare nello scagno del negoziante a presenziare l'atto della sottoscrizione. Ma, o signori, questo sarebbe sottoporre il commercio ad impacci veramente insopportabili; diro di più, questo è impossibile. Che ciò si possa fare nelle piccole piazze di commercio, dove si negozia una cambiale al giorno, sta bene; ma è assolutamente impossibile in una grande piazza di commercio, dove un sensale fa 10, 15, 20 simili contratti al giorno. Difatti quando si avvicina l'ora della partenza del corriere, i banchieri vanno nel loro banco e firmano le cambiali. Or bene, questo sensale dovrebbe trovarsi tutto ad un tratto in 10, 15, 20 banchi per verificare le firme. Per ciò fare sarebbe necessario che avessero il privilegio che avevano alcuni santi, il privilegio dell'ubiquità.

Per conseguenza trovando che l'emendamento dell'onorevole Polleri rimedia a tutti questi abusi, mantenendoci nel diritto comune, non posso a meno che approvarlo.

PRESIDENTE. Il deputato Galvagno ha la parola.

GALVAGNO. Signori. Mi pare che la questione è ora ridotta al suo vero stato, mentre si è ammesso da tutti che l'emendamento del deputato Polleri porta delle deroghe al Codice di commercio. Ora intendiamo noi sì o no di fare queste deroghe? Detto una legge per regolare l'esercizio dei sensali e dei mediatori vogliamo noi abbattere d'un colpo la

legislazione commerciale relativamente alle operazioni dei sensali e dei mediatori? Questa è la vera questione.

Ora io dico che le disposizioni del Codice devono assolutamente essere salvate. E qui non temo il rimprovero che già fece ieri il deputato Valerio, e che ora rinnova il deputato Polleri, che questi articoli piacciono agli avvocati. Qui farò l'avvocato degli avvocati, mentre ho fiducia che in questa Camera nessuno voglia portare opinione che possa essere spinto a parlare dal mio proprio interesse.

Questi articoli, si dice, sono buoni per voi, ma non sono buoni per i commercianti, i quali non domandano altro che libertà. Ma io rispondo, che quando sostengo che bisogna lasciare la facoltà ai tribunali di commercio di prestar fede ai libri dei sensali approvati, lascio un mezzo di più per troncare le liti.

Come io diceva ieri, le questioni che nascono fra i commercianti non nascono già sull'esistenza o no del contratto, ma sorgono per lo più sulle condizioni, le quali furono stabilite dopo lunghe trattative. Ora, se si toglie ai tribunali di commercio la facoltà di credere ai libri dei sensali approvati, quale ne sarà la conseguenza? Che le liti saranno eterne, che non si decideranno più liti senza tanti testimoni da una parte e dall'altra quante sono le condizioni del contratto; insomma si litigherà su tutte le condizioni, su tutti i punti del contratto, e si andrà molto per le lunghe, come ora spesso accade nei tribunali di Genova, cosa che i preopinanti spero non mi contesteranno.

Sarebbe lo stesso che se si venisse a chiedere alla Camera l'abolizione del mezzo estremo di terminare le liti, il giuramento decisorio; forse si impedirebbero molti giuramenti falsi, ma si renderebbero interminabili molte liti. E siccome è nell'interesse ben inteso del commercio che vi sia un mezzo di troncamento le liti, si dà facoltà ai tribunali di credere ai libri dei mediatori.

Ma si oppone: voi allargate tanto la sfera dell'opera del mediatore, che diventa una mostruosità, perchè date fede ai libri di tutti coloro che non hanno in sostanza che requisiti i quali se prima erano troppi ora sono troppo pochi in confronto del Codice di commercio. Questa difficoltà non esiste se si ritengono le parole dell'articolo 39 del Codice di commercio: « Quando la convenzione non sia interamente negata, i libri degli agenti di cambio e sensali possono essere ammessi dal tribunale a far prova fra le parti delle varie condizioni della convenzione medesima. » Ora in qual caso i tribunali ammetteranno questi libri a far prova delle condizioni? Quando risulterà che il mediatore non prese parte al contratto. I tribunali adunque non ammetteranno a far prova fra le parti contraenti i libri di quei sensali dei quali risulta che quando fanno una operazione ne hanno una particella per conto loro, che quando fanno mediazioni parlano di interessi propri e non dell'interesse dei loro clienti, ma di quelli soltanto i quali quando trattano, agiscono imparzialmente, e non nell'interesse proprio.

Ma ciascuno ha i suoi gusti: secondo alcuni le cose a Genova andarono stupendamente. Io osservo però che in questa città vi sono stati fallimenti replicati di sensali, i quali giuocarono alla Borsa e non pagarono le differenze. Io domando se questi sono fatti così splendidi perchè se ne possano dedurre chiare prove dei consolanti effetti dell'assoluta libertà che esiste in Genova.

Quando poi mi si dice che in questa città vi è tutta questa libertà, parmi che non sia difficile dimostrare il contrario. Io vorrei che fossero fatte qui ostensive le sentenze del tribunale di commercio e del magistrato d'appello di Genova, le

quali avessero dichiarato che in Genova il Codice di commercio non è applicabile, io vorrei che mi dicessero che il magistrato d'appello ha dato il diritto di mediazione a chi ha contrattato per conto proprio, che questo magistrato abbia ammesso dei sensali che abbiano preso parte all'operazione, a dichiarare che l'abbiano fatto per conto proprio, e ciò non ostante abbiano loro data azione. Ed allora io risponderei che se tale fosse la giurisprudenza di quel magistrato, il che non credo, questa giurisprudenza non sarebbe riconosciuta buona, dalla Corte di cassazione la quale sicuramente casserebbe quella sentenza.

Egli è dunque dimostrato che qualunque sia la pratica tra i privati in Genova, la legge ed il Codice di commercio vi esistono, vi sono eseguiti.

Io persisto pertanto a credere che non è il caso per ora di cambiare le disposizioni del Codice di commercio, in quanto che ritengo queste disposizioni per utilissime. Ognuno potrà farsi servire come vuole, e sarà anche padrone di cercarsi a mediatore un individuo che negozi del proprio, ma che vi può essere eziandio, e stimo che questa sia la massima parte dei negozianti, di quelli che vogliono un commercio regolare, e che pretendono che i sensali siano sensali e mediatori, e non si immischino in interessi propri con danno dei loro clienti.

Da questa assoluta libertà che cosa ne nascerebbe? Ne nascerebbe ancora questo inconveniente; i sensali, i mediatori sarebbero veri negozianti, e cesserebbe adunque la presunzione di bancarotta in caso di fallimento di mediatori e di sensali, perchè essi direbbero: « ma che presunzione di bancarotta? Siamo negozianti e questo basti, » ed i fallimenti dei sensali sarebbero il più delle volte impuniti, come lo sono quelli dei negozianti stessi.

Ma se i fallimenti sono da compiangere quando non vi è imputabilità, non è così certamente di coloro che s'iansi dati principalmente alla mediazione. Eppure laddove la professione di mediatore potesse essere cumulata anche rispetto ai tribunali alla professione di negoziante, nessuno potrà contrastarmi che colà saranno più facili le frodi.

Diffatti il mediatore avrà magazzini, questi magazzini sono pieni di merci, queste merci apparterranno al cliente; ma siccome i mediatori fanno ancora i negozianti, chi v'ha che sappia se appartengano al cliente che contratta col mediatore che è eziandio negoziante? Si può credere che appartengano al mediatore, ed in tal caso che cosa avviene? Quando succede un fallimento, i terzi che sono i clienti negozianti, agiscono in rivendicazione delle merci, e coloro che credevano che quelle merci fossero del mediatore, e che hanno contrattato con esso, credevano di avere in quelle merci un pegno del patrimonio del debitore che troveranno di non avere, e si troveranno ad un tratto creditori di un fallito contro ogni aspettazione perchè non lo tenevano in conto d'altro che di mediatore.

Crede poi il deputato Casaretto di aver dimostrato che vi sarebbe un'altra mostruosità nel senso che sussisterebbe pur sempre l'articolo del Codice di commercio, il quale rende civilmente responsabile l'agente di cambio dell'ultima firma: questo non proverebbe che gli agenti ed i sensali, i quali fanno commercio non godano la confidenza del loro cliente? Dove il sensale gode della confidenza della sua clientela, quando è incaricato di vendere la cambiale, il banchiere la gira ed il sensale medesimo la rimette all'acquirente; così quest'ultimo sa che certamente la girata della cambiale è fatta regolarmente, ed è tranquillo. Quando invece il sensale non fa altro che portare la parola, se egli non è per sé medesimo depositario di queste lettere di cambio che si ven-

dono liberamente, io credo che ciò provenga da che la fiducia non sia poi tanto grande, e noterò ancora che, dovendo appunto essere grande la fiducia nei mediatori, i mediatori si trovano soventi volte depositari di milioni che non compongono, saranno cedole al portatore, azioni industriali e tanti altri titoli che possono trovarsi nelle loro mani; come fanno i rilascianti a rivenderli nel caso di fallimento?

Quindi io persisto nel credere che qualora si dovesse toccare il Codice di commercio, la discussione di questa legge che già fu abbastanza lunga, dovrebbe essere otto o dieci volte più lunga ancora: ed ho fiducia che, la Camera non vorrà determinarsi oggi ad abbattere d'un colpo le disposizioni del Codice di commercio.

PRESIDENTE. Il deputato Valerio ha la parola.

VALERIO. Io non intendeva più prender la parola in questa discussione, ma l'onorevole signor ministro delle finanze mi vi ha tratto per i capelli; ha detto che io conosco tutti i sensali ambulanti; il signor ministro ha sbagliato di data, vi fu un'epoca in cui li conosceva, quando era negoziante, ho abbandonato il commercio per servire il paese, e dal 1847 in poi, dei sensali, nè ambulanti, nè non ambulanti, non ne conosco più nessuno, credo anzi che il signor ministro delle finanze conosca i sensali attuali assai meglio di quel che li conosca io. (*Harità a sinistra*)

Dacchè ho domandato la parola, soggiungerò alcuna cosa sopra la rimanente parte del discorso del ministro.

Innanzi tutto gli farò osservare che le osservazioni che ha messe innanzi sono in aperta contraddizione colle dottrine economiche che ha sempre propugnate. Egli, per l'addietro, sostenne sempre che è duopo lasciar fare, lasciar passare. Ora non è più di quest'avviso, perchè si fa patrocinatore di quella tutela soverchia, di quella mania regolamentaria, la quale è uno dei grandi motivi per cui una grande nazione a noi vicina, che io amo e vorrei felice, si trova assai inceppata, e non si è ancor messa nella via delle libertà economiche, da cui avrebbe avuto una posizione più forte di quella che ha al presente.

Si vuole da taluno che da un negoziante non si possano trattare i suoi negozi, salvochè per mezzo di colui che è riconosciuto abile, e s'insiste onde venga fissata l'età per l'esercizio di tale professione e siano statuite altre condizioni.

Di tutte queste cose, mi sia lecito il dirlo, se ne intende assai più il più meschino mercante che tutto il Consiglio dei ministri riuniti assieme. (*Si ride*) Lasciate tal cura ai negozianti, e siate certi, o signori, che essi sapranno scegliere le persone le quali trattino bene i loro negozi.

Il ministro delle finanze afferma che il fissare l'età di anni 21 per essere riconosciuto mediatore non riesce d'incaglio all'esercizio di tal professione.

Dapprima osserverò che il ministro aveva proposto a tal uopo l'età di 25 anni, in guisa che se si portò poi ad anni 21, dobbiam esserne grati alla Commissione ed al tanto lodato e benemerito deputato Michelini. (*Harità*)

Ma perchè il ministro vuole insistere acciò si stabilisca siffatta condizione? Gli so dire che i commessi più abili dei negozianti hanno mostrata la loro abilità molto prima dell'età di 21 anni, che se poi veniamo a fatti di maggior rilievo, Pitt il grande, Pitt era ministro a 21 anni, ed il signor ministro, catto ammiratore della storia di Inghilterra, vuole che non si possa fare il sensale, che non si possa vendere o comprare una balla di zucchero o di caffè se non si ha compiuta l'età di 21 anni! È questo un singolare amore di libertà commerciale ed industriale!

Il signor ministro dice che una cauzione di 1000, di 3000, di 30,000 lire è poca cosa. È poca cosa per chi tanto possiede, ma per chi possiede meno è molta cosa, e vi sono dei paesi dove simili somme hanno la loro importanza, hanno la loro gravità. Del resto, perchè non si esige una cauzione nei giudici, nei medici, per gli avvocati? Per gli avvocati ed i medici si stabilisce un certo grado di capacità; si esigono certi studi, come si vuol fare nei sensali, ma per pareggiare tutto a dovere, si prescrive anche per quelli una cauzione, si faccia in modo che il medico, il quale ammazza un ammalato debba dare una indennità ai suoi parenti, che l'avvocato il quale perde una lite debba pagare un'indennità ai suoi clienti dei quali ha turbati gli interessi. (*ilarità*) Io non vedo alcun motivo per cui si debba stabilire una cauzione ai sensali, e non si debba fissarne una per gli avvocati ed i medici.

Il signor ministro dice: colla proposizione dell'onorevole Polleri è stabilito un corpo veramente privilegiato.

No, signori, con questa proposizione non si verrebbe a stabilire un corpo privilegiato. Egli è evidente che, data la libertà d'esercire una professione, sorgono in essa delle persone che vi si distinguono e di quelle che non si distinguono, di quelle che ispirano fiducia e di quelle che ne ispirano meno; quelli che ispirano maggior fiducia saranno scelti dalle Camere di commercio, dai municipi ad adempire funzioni speciali, quelli che non ispirano tanta fiducia non saranno scelti per ciò.

Torno all'esempio degli avvocati e dei medici. Non è già un corpo privilegiato il corpo dei medici, e tuttavia vi sono medici militari, medici municipali. Così vi potranno essere dei sensali che abbiano la fiducia delle Camere di commercio e dei municipi, senza però che i sensali costituiscano un corpo privilegiato, come noi sono gli avvocati perchè vi sono gli avvocati dei municipi, gli avvocati degli stabilimenti pubblici, gli avvocati patrimoniali regi. Fu detto e detto ripetutamente: così facendo, derogherete al Codice di commercio. Ma fu risposto ed anche ripetutamente: al Codice fu derogato dal momento in cui venne pubblicato sino al giorno in cui parliamo.

A quella parte del Codice di commercio giudicata cosa essenziale dagli onorevoli miei avversari per salvaguardare gli interessi dei negozianti fu derogato se non in teoria, certamente in pratica, senz'altro questi negozianti se ne siano lagnati mai, perchè io non conosco che sia venuto mai né al Parlamento, né altrove verun reclamo dal commercio, non da Genova soltanto, ma neanche da tutte le città dello Stato, che sono in grandissima maggioranza, in cui non esistono corpi di sensali privilegiati; non conosco, dico, che sia mai venuta lagnanza alcuna per questa deroga in pratica dal Codice di commercio, perchè cioè non vi esista questo corpo di sensali privilegiati. Vi si è dunque derogato in pratica, ma di più vi deroga la legge che ha presentato il signor ministro, vi deroga la legge che ha presentato la Commissione. Se dunque da questa deroga dal Codice di commercio deve venirne così gran danno, in questo caso è certo che i primi colpevoli sono i signori membri della Commissione, ed è colpevole il signor ministro che ha dato il suo assentimento al progetto della Commissione.

L'onorevole Galvagno si è adontato d'una parola che io ho profferito ieri, e l'interpretò nel senso che io avessi detto che di queste precauzioni, da cui si dice derivare così grande utile pel commercio, sieno per utile proprio patrocinari gli avvocati e non i negozianti; ma io feci un'osservazione di fatto, ho visto in quest'Aula gli avvocati caldamente patrocini-

nare questa vantata tutela, questo immenso beneficio per i negozianti, ed ho visto i negozianti respingere questa tutela, rifiutare questo grande beneficio, quindi ne ho tratto la naturale conseguenza che gli avvocati la desiderano e che vi avranno fosse il loro motivo, ma che certamente hanno motivo i negozianti di respingerla, perchè questi sono ceppi i quali non fanno altro che recare danno al commercio.

L'onorevole deputato Galvagno ha detto: nel Codice non si legge già « dovranno essere ammessi i libri de' mediatori a far prova davanti ai tribunali, » si legge invece « potranno. » E soggiungeva: i tribunali di commercio non ammetteranno a far prova se non se i libri di quei mediatori, i quali si saprà veramente essere imparziali, e non avere alcun interesse presso alcuna delle parti.

Ma sa il deputato Galvagno che egli pretende dai giudici una cognizione così minuta così inquisitoria del carattere dei mediatori...

GALVAGNO. È un fatto.

VALERIO... che io non so se questa abbia mai potuto o possa mai verificarsi!

Fu già detto, ed è necessario ripeterlo, che i mediatori possono difficilmente, secondo la povera guasta natura umana, essere interamente imparziali. Quando un mediatore si trova dirimpetto due parti, di cui una è solita a dargli per la sua mediazione un profitto di 3 o sei mila lire all'anno, e l'altra parte non è usa ad arrecargliene che cento o duecento, io compiangio la natura umana, ma dico che è probabile che il mediatore dia ragione a quel suo primo cliente. Ritornerò ad un esempio della mia vita passata. Io ho appartenuto a delle prime case di commercio di Torino, ed ho veduto che ad esse i mediatori davano quasi sempre ragione, per questa buona causa, che essi erano soliti a guadagnare largamente da queste loro clientele. Eppure quelli erano mediatori privilegiati e fra i più distinti del corpo di Torino. L'onorevole Galvagno ha parlato dei fallimenti che ebbero luogo a Genova a cagione dell'aggiotaggio. Prima di tutto dirò che non so se questi fallimenti siano di agenti di cambio...

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Sì, di agenti di cambio, di Bonino.

VALERIO. Ma io dirò all'onorevole Galvagno che dei fallimenti per aggiotaggio che ebbero luogo in Torino egli non ha parlato.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Non c'è un sensale a Torino che abbia fallito. Li nomini, se ve ne sono.

VALERIO. Io non dico che siano sensali, ma sostengo che degli operatori non negozianti, i quali erano entrati largamente in questo genere di negoziazioni molti hanno fallito, e forse in numero maggiore che a Genova, e che, se queste cose non sono venute alla conoscenza di tutti, è perchè, siccome questi fallimenti non presentavano grandi garanzie davanti ai tribunali, vennero attutiti, ed i creditori si contentarono di una piccola porzione dei loro crediti. Del resto quando voi abbiate data la libertà, i negozianti sanno che il mediatore può negoziare, e quindi le frodi a cui accennava l'onorevole Galvagno vengono eliminate. Il negoziante che conosce i suoi propri interessi saprà ben prendere le sue precauzioni, e conoscerà se compra da un mediatore puramente mediatore o da uno che sia anche negoziante.

Inoltre la legge di cui ci è proposta l'accettazione non mette fuori del caso questo danno, perchè lascia che si crei una classe di sensali, la quale sarà interamente libera, e dalla quale potrà unirsi il commercio colla mediazione. Si noti che

il danno cui accennava l'onorevole deputato Galvagno non viene menomamente eliminato, perchè qui non si tratta di cambi, ma di merci; e quei magazzini pieni zeppi di merci, cui egli alludeva, non possono averli gli agenti di cambio, ma li avranno i sensali, che saranno in pari tempo negozianti, i quali sono lasciati liberi dalla legge di cui ci viene proposta l'accettazione.

Finirò col rispondere a quanto l'onorevole deputato Galvagno diceva sulle osservazioni fatte dal mio amico il deputato Casaretto circa alle cambiali. La pratica di Genova a cui accennava il deputato Casaretto è pure la pratica della piazza di Torino. Quando il sensale ha contrattata una cambiale, lascia che le case di commercio se la trasmettano fra loro. Il negoziante può pregare il mediatore per cortesia, se mai va da quelle parti, di portarla a quel tal negoziante, ma usualmente la trasmissione si fa sempre per mezzo di commessi; dimodochè l'accertamento della firma delle cambiali lo fa il negoziante stesso e non ha punto bisogno dell'accertamento del sensale. Questo e quanto si è sempre praticato a Torino, e che si è praticato a Genova, e questo è ciò solo che si può, a parer mio, praticare: un mediatore che si occupi solo di cambi per potersi guadagnare onestamente il vitto deve operare sopra una grande scala, deve contrattare molte cambiali ogni giorno. Ora se egli dovesse, dopo averle contrattate, portarle egli stesso al compratore, non troverebbe tempo sufficiente, nè ruote di carrozze abbastanza rapide che lo portassero. Dunque anche a questa parte del Codice di commercio venne qui e a Genova e ovunque implicitamente derogato, e senza danno.

Io concludo che la libertà è la miglior cosa ora e sempre; che quella libertà che voi non negate alle arti ed ai mestieri, la dovete lasciare anche al commercio ed ai mediatori: lasciate all'attività industriale, all'oculatezza individuale la scelta, e vedrete che queste saranno molto migliori che non lo possano mai divenire in virtù delle vostre leggi e dei vostri regolamenti. (*Bene! a sinistra*)

PRESIDENTE. La parola spetta al relatore.

Voci. Ai voti! ai voti!

DEFORESTA, relatore. Siccome ho inteso che l'onorevole Polleri ha chiesta la parola, se la Camera mi permette, parlerò dopo.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Polleri.

POLLERI. Due sole parole... (*Ilarità*) due sole parole di risposta all'onorevole deputato Galvagno. Egli dice: voi volete d'un colpo toccare alle disposizioni del Codice di commercio, opera che ha costato lunghi studi, quindi badate a quel che fate. Egli dice: nelle disposizioni di questo Codice io trovo un mezzo di poter provare le condizioni del contratto; se voi le togliete, non vi sarà più mezzo a questa prova.

Io risponderò ripetendo quello che ho già detto ieri, che queste disposizioni le quali suppongono una legge restrittiva nell'esercizio della mediazione, non sarebbero più applicabili in oggi dietro l'adozione di quella legge che ci venne presentata, la quale di molto allarga la sfera dei pubblici mediatori. Ora io dico che sarebbe imprudente continuare a servirsi di questo mezzo di prova intera in giudizio per mezzo dei sensali ora che tutti potranno acquistare la qualità di pubblici, tanto più che nei contratti, come già vi dissi, sono i sensali sempre in qualche modo interessati e devono essere essenzialmente parziali, poichè debbono essere grati a chi loro ha dato il mandato, a chi per conseguenza loro ha dato il mezzo di guadagnare la mediazione.

Io per altro, ad allontanare simile timore, non avrei nessuna

difficoltà a che si togliesse al mio emendamento l'articolo quarto, ove è detto che è abrogata ogni disposizione contenuta nel Codice di commercio, non che ogni legge e regolamento contrari alla presente.

Signori, noi attualmente siamo di fatto senza l'esecuzione di alcuna legge circa i sensali: nessun inconveniente si è mai sentito per questo; e questo vi fu asserito da persone che esercitano il commercio, e che più di tutte, se vi fossero inconvenienti, li avrebbero sentiti. Ho già avuto l'onore, ieri lo dissi ed oggi lo ripeto, di essere per lungo tempo giudice al tribunale di commercio di Genova, ove vidi pronunciarsi migliaia e migliaia di sentenze, senza che mai siasi verificato alcun inconveniente pel difetto di legge organica sui sensali e dall'applicazione del diritto comune, e le sentenze di questo tribunale furono per la maggior parte approvate dalle Corti d'appello, e lo prova la statistica, dalla quale risulta che fu assai minore il numero di queste sentenze cassate, che non quello delle sentenze dei tribunali civili.

Mi sorprende per altro che l'onorevole deputato Galvagno abbia esternato uno spirito così contrario alla libertà della mediazione, in quanto che ho qui sott'occhio una circolare che egli diramava allorquando era ministro dell'agricoltura e commercio ad una Commissione di cui io faceva parte e che era incaricata di proporre delle riforme ad alcune leggi riguardanti il commercio. In questa circolare riguardo agli agenti di cambio ed ai sensali raccomandava di essere larghi, e fra le altre cose io leggo questa:

« Quanto all'esperienza, essa ci insegna che i centri principali del commercio non vanno soggetti ad alcuna legge limitativa del numero o di privilegio.

« In Londra, paese eminentemente commerciale, non esiste verun privilegio, non si limita il numero in verun modo di questi industriali; agli Stati Uniti la libertà nell'esercizio del mediatore è illimitata. » Firmato: Galvagno. (*Ilarità prolungata*)

Io non abuserò più a lungo della sofferenza della Camera; mi limiterò a dire che col proporre all'adozione di essa il mio emendamento, non ho già inteso con ciò che debba essere adottato per ciò che riguarda la redazione, ma solo che si voti il principio, e che si rinvii alla Commissione.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole relatore.

DEFORESTA, relatore. Signori, la sostanza dell'emendamento proposto dall'onorevole Polleri non essendo che la conseguenza della discussione generale che ebbe luogo pendente due intere sedute, io credeva che non avrei ad alzarmi che per dichiarare che la Commissione non poteva accettarlo; però lo sviluppo che gli fu dato nuovamente in questa seduta mi obbliga ad accompagnare questa dichiara con alcune osservazioni in risposta agli onorevoli preopinanti: prometto però di essere brevissimo.

L'onorevole Casaretto esordiva dicendo: « Voi vi proclamate propugnatori della libertà commerciale e industriale; dunque non potete proporre una restrizione qualunque all'esercizio della professione di mediatore senza prima provare che la piena libertà in quell'esercizio sia nociva: a voi l'obbligo di provare i danni della libertà illimitata, e non a noi dimostrarvi che questa libertà illimitata non sia dannosa. »

Primieramente io prego l'onorevole Casaretto a ritenere che noi non veniamo a proporre una legge restrittiva; noi proponiamo invece una larghissima abrogazione delle leggi restrittive che attualmente esistono. Quindi noi non avremo bisogno di dimostrare che la libertà illimitata e senza regola

sia nocevole, ci basta di dirvi che non crediamo per ora di potervi proporre più ampia e più radicale riforma delle leggi attuali.

In secondo luogo poi, accettando anche l'ipotesi che a noi incomba l'obbligo che ci si vuole addossare, di dimostrare che siavi pericolo di andare più oltre nella via del libero esercizio di questa professione, diciamo che questa dimostrazione l'abbiamo data appunto nelle due scorse sedute.

Crediamo di fatti avere già abbastanza dimostrato che nello stato della legislazione attuale il commercio non potrebbe a meno di risentire gravissimi danni, qualora si adottasse il sistema proposto dagli onorevoli preopinanti della libertà illimitata e la più assoluta nell'esercizio della professione di mediatore, e sarebbe soverchio tornare a ripetere ciò che si è già detto le mille volte.

L'onorevole Casaretto diceva però: adottate il nostro sistema e, lungi dal recar danno al commercio, voi avrete, fra gli altri vantaggi, quello di ottenere l'abrogazione implicita di due disposizioni del Codice che sono contrarie all'utilità del commercio medesimo: la prima è quella per cui si presta fede ai libri dei mediatori sulle convenzioni fatte fra i negozianti, quando la sostanza della medesima non sia negata; la seconda è la disposizione dell'articolo 78 del Codice di commercio, a termini della quale l'agente di cambio è civilmente responsabile della verità dell'ultima firma dell'effetto commerciale negoziatosi a di lui mediazione.

In verità che questa argomentazione è assai straordinaria. Ben lungi che le accennate due disposizioni siano pregiudizievoli al commercio, io sostengo che e le une e le altre sono indispensabili.

In prova di ciò, mi permetta l'onorevole deputato Casaretto che io invochi una testimonianza, alla quale egli stesso consentirà ad inclinare la sua, ed è la testimonianza di tutte le legislazioni vigenti e d'Italia e di Francia.

Diffatti in tutti i Codici di questi Stati noi troviamo le stesse disposizioni. Ora come potremo credere che le medesime siano pregiudizievoli al commercio? Del resto, quanto alla prima, si è detto già a sazietà che senza di essa sarebbe necessario che per ogni transazione commerciale si redigesse un contratto in iscritto, od almeno si avessero sempre due testimoni.

Quanto all'altra, io dico che senza di essa le operazioni sarebbero ritardate, ed accadrebbe soventi volte che l'agente di cambio proponendo ad un negoziante qualche operazione bancaria, l'operazione mancasse appunto perchè il negoziante, non conoscendo le firme dell'effetto propositogli, volesse prima che le medesime gli fossero accertate.

Nè io credo che siavi un grave danno per gli agenti di cambio in questa responsabilità; poichè essi che propongono l'operazione, possono accertarsi prima della verità dell'ultima firma.

Comunque sia poi, l'osservazione dell'onorevole Casaretto ritorna sempre alla stessa difficoltà, a quella dell'abrogazione delle disposizioni del Codice di commercio, abrogazione che non si può nè si deve fare così per incidente.

Ma, ci si dice, voi vi mettete in contraddizione; il progetto del Ministero porta una deroga alle disposizioni del Codice, la Commissione stessa propone derogazioni ancora più estese.

Io prego gli onorevoli preopinanti a non perdere di vista una distinzione che deve farsi tra le disposizioni del Codice di commercio che sono organiche della professione de' me-

diatori e quelle che riflettono la materia contrattuale e le loro prove.

Alla prima si può derogare senza inconvenienti, ed è a quella che deroghiamo, facilitando maggiormente l'esercizio della detta professione. Ma alle altre non potrebbe derogarsi senza turbare l'economia del Codice in varie altre parti, e senza essere ben sicuri delle conseguenze che ciò potrebbe avere sulle transazioni commerciali.

L'onorevole deputato Valerio si dichiarava sorpreso da che si esiga l'età d'anni 21 compiti per poter esercitare la professione di mediatore. Ma badi l'onorevole Valerio che appunto perchè il mediatore in tanti casi risponde dei danni che può causare nell'esercizio della sua professione, deve almeno avere l'età maggiore per potersi efficacemente obbligare, ed in prova di ciò tornerò a ricordare l'articolo 78 del ridotto Codice di commercio. Si diceva in fine: se volete sottomettere i mediatori all'obbligo di dar cauzione, chiedetela agli avvocati, ai medici ed agli altri professionisti.

L'argomento è specioso: sta bene che vi sia giustizia ed uguaglianza per tutti. Ma qual è la conseguenza di questo principio? La conseguenza si è che, in parità di condizione, deve esservi parità di trattamento. Ora, siccome l'onorevole Valerio non ha provato, anzi neppure asserito che siavi parità di condizione, che vi siano uguali motivi per esigere che gli avvocati, i medici e gli esercenti altre professioni abbiano una responsabilità reale, come tutte le leggi hanno sempre riconosciuto necessario che la presentino i mediatori, così resta chiarito che non sussiste il suo argomento.

Riassumendomi perciò io dico che gli argomenti nuovamente adottati dai preopinanti non hanno punto dimostrata la possibilità della libertà illimitata nell'esercizio della rimenzionata professione; e quindi m'oppongo all'emendamento in discorso.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal deputato Polleri.

POLLERI. Il rinvio dell'emendamento alla Commissione.

Voci. Non si può parlare nella votazione.

(Non è adottato.)

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal deputato Michelini.

MICHELINI G. B. Domando la parola.

Voci. No! no! Basta!

MICHELINI G. B. Prego la Camera di permettermi... (Rumori)

Io faccio osservare alla Camera che vi sono tre sistemi in presenza, che due di questi sistemi sono stati lungamente propugnati dai rispettivi autori; spero pertanto che sarà permesso anche a me di propugnare il mio. Del resto io sarò brevissimo.

Dalla discussione generale risulta essere divisa la Camera in due opinioni: gli uni sono favorevoli alla libertà, gli altri ai vincoli.

È verissimo che costoro nelle parole propugnano anch'essi la libertà, ma poi venendo all'applicazione votano pei vincoli, come si vede da una circolare di cui si è data lettura. Io mi dichiaro partigiano della libertà, e voterò in seguito a questa premessa, nè aggiungerei altre ragioni a quelle che ho svolte nella tornata di ieri l'altro ed al principio di questa, se non dovessi rispondere all'onorevole relatore, il quale di nuovo ha tanto invocato le legislazioni straniere. Io dirò, che non dobbiamo poi preoccuparci delle legislazioni straniere, delle quali d'altronde la Camera non si è mostrata molto bene informata.

Le legislazioni straniere io le lascio stare dove sono; dico una cosa sola, ed è questa: che quanto più le legislazioni sono vincolative, tanto più è numerosa la caterva dei *courtiers marrons*, degli agenti di cambio abusivi. Ora, se noi vogliamo che lo stesso accada presso di noi, se vogliamo che la nostra legge sia ineseguita, come lo sono la maggior parte delle straniere, approviamo il sistema della Commissione: allora accadrà quel che avvenne alle regie patenti del 1847; accadrà anzi ciò che avvenne alle gride dei viceré di Milano contro i bravi. Avvi però questa differenza che noi siamo legislatori rappresentanti un'illuminata nazione, e quelli erano rappresentanti un assoluto Governo forestiero. Ma io spero che i tempi progrediti faran sì che noi non cadremo in quel ridicolo che giustamente è stato rimproverato da Manzoni.

Quantunque l'articolo 1 del mio emendamento sia molto largo, la Camera non ignora che esso trovasi modificato dall'articolo 7, di cui essa ha inteso lettura. Quindi mi pare debba essere approvato non solo da tutti coloro che propugnano la più larga libertà, ma anche da coloro che ammettono ci siano due categorie di mediatori, vale a dire mediatori esercitati approvati dal Governo e mediatori esercitati liberamente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del deputato Michelini G. B.

(Dopo prova e controprova, è rigettato.)

Metto ai voti l'articolo primo quale fu proposto dalla Commissione.

(La Camera approva.)

« Art. 2. I soli agenti di cambio riconosciuti possono esercitare gli atti appartenenti a questo ramo di mediazione. »

RICCARDI CARLO. Io mi sono astenuto, o signori, dal prender parte alla discussione generale, perchè veramente vi fu un profluvio di ragionamenti da tutte le parti. Mi limiterò per conseguenza a dire quello che penso sul valore di questa legge a proposito dell'articolo 2.

A me pare che le disposizioni che la Commissione ha introdotte nel progetto, traggano seco l'idea che era in essa, che, cioè, gli atti attribuiti ai sensali non agenti di cambio siano di natura molto meno rilevante di quelli ai quali attendono i soli agenti di cambio.

Ma quella opinione è ben lungi dall'essere sempre vera; infatti mi contenterò di accennare ai sensali di noleggio o di assicurazioni marittime, i quali sono usi a corrispondenze ed alle stipulazioni di contratti, non solamente rilevanti, ma che esigono molta più abilità di quello ve ne voglia per concludere una negoziazione bancaria.

Inoltre sarebbe bene definire quello che vogliasi intendere per agenti di cambio. Forse si pensa alludere a quei soli mediatori che nelle primarie Borse di commercio trattano quasi sovranamente i fondi pubblici; ma io prego la Camera di riflettere che noi non stiamo facendo la legge per quei soli grandi centri commerciali, ma sibbene per tutto lo Stato, e così eziandio per quelle minori località nelle quali fondi pubblici non si trattano se non in partite impercettibili; ed in tali numerose e minori località sono non pochi mediatori di cambio, ossia di cambiali, i quali si trovano in condizione non solamente molestissima, ma eziandio ben inferiore a quella di altri mediatori di merci o di noleggi, ai quali la Commissione ha non di meno voluto attribuire un'importanza relativa affatto secondaria.

Ora io dico: a meno che si faccia un'eccezione a vantaggio di questi meschinissimi agenti di cambio, se lasciamo loro le prerogative e gli oneri che la Commissione intende di dare

loro, io dico che assolutamente rendiamo la professione di costoro affatto impossibile; anzi in pratica vedremo che avremo innalzato alla condizione di agente di cambio, cioè ad una condizione molto più elevata, secondo la Commissione, di quella dei semplici sensali, degli agenti di commercio che realmente hanno minor pratica negli affari commerciali e hanno minor lucro dei semplici sensali: e me ne appello a tutti coloro che sono pratici in questa materia.

Se si vuol dare il titolo di agente di cambio e assoggettare a tutte quelle restrizioni e guarentigie che la legge richiede coloro che altro mestiere non fanno che quello di contrattare qualche piccola lettera di cambio ed attendere persino al cambio di un biglietto di Banca contro valute metalliche, io credo veramente che si farà un controsenso, perchè questi piccoli agenti, che sono in certo numero in tutte le minori piazze commerciali, non hanno certamente l'importanza che hanno nelle medesime piazze gli agenti commerciali, che la Commissione intitolò col nome di semplici sensali.

Consequentemente io credo che la prima cosa che si potrebbe fare in favore di una libertà, se non assoluta, almeno maggiore, sarebbe quella di assimilare sin d'ora gli agenti di cambio agli altri sensali, nel senso di lasciare che anche questi agenti di cambio possano esercitare la loro mediazione come gli altri sensali, senza avere le condizioni che si vogliono stabilire nei pubblici mediatori in questa legge.

Io pertanto propongo che si tolga l'articolo 2 e, passando all'articolo 3, se ne faccia uno generico, vale a dire che degli articoli 2 e 3 se ne faccia un solo, nel quale si stabilisca che gli atti spettanti ad ogni genere di mediazione possano essere esercitati anche da chi non è pubblico mediatore.

Con questa semplice modificazione si verrebbe a concedere eziandio a coloro che, avendo una condizione modestissima e poco lucrosa, sebbene abbiano il pomposo titolo di agenti di cambio, la facoltà di continuare a guadagnarsi il pane senza vedersi cacciati da quella professione che hanno sinora esercitato.

Io spero che l'onorevole relatore non farà difficoltà a che questa piccola modificazione sia ammessa, poichè essa ridonderà specialmente in vantaggio dei modesti agenti di cambio ai quali ho accennato.

DEFORESTA, relatore. Mi rincresce di non poter aderire all'emendamento proposto dall'onorevole Riccardi; egli aveva già potuto prevederlo nella discussione che ebbe luogo gli scorsi giorni, in cui la Commissione ha sostenuto che non poteva usarsi agli agenti di cambio lo stesso trattamento proposto per i sensali.

Che la professione dei primi sia di diverso genere di quella dei secondi, che sia più importante e che possa dar luogo a maggior copia di inconvenienti e di abusi, credo che la Camera non tollererebbe più che io mi accingessi a dimostrarlo.

L'onorevole deputato Riccardi diceva: ciò che voi proponete per gli agenti di cambio e per i sensali può stare per le piazze di commercio cospicue, nelle quali vi è tale copia di operazioni di ogni genere di mediazione, in guisa che queste due professioni possano essere divise; ma la stessa cosa non potrà aver luogo nelle piccole località: in queste, coloro che si danno alla professione di mediatori conviene per forza che accumulino tutte le specie di mediazione, se vogliono ricavare dalle loro opere di che vivere onestamente.

Io ammetterò questa asserzione, ma dirò in primo luogo che non può farsi una legge speciale per ogni località.

In secondo luogo poi osservo all'onorevole preopinante che, se le cose stanno come egli afferma, la conseguenza sarà che nelle piccole città che vorranno esercitare e la professione di agenti di cambio e quella di mediatori, nel tempo stesso si uniformeranno alle disposizioni della legge e si faranno riconoscere pubblici mediatori.

È stato già più volte detto nel corso della discussione generale che per conseguire questa approvazione tutto si riduce ad un esame che sarà agevolissimo e per cui non si avranno al certo gravi difficoltà e ad una cauzione la quale per le piccole località sarà certamente del minimo, e perciò così tenue che non può essere un ostacolo conseguente, nè potrà conseguentemente essere troppo gravoso e tanto meno impossibile di uniformarsi a queste prescrizioni per avere il diritto di esercitare ambi i generi di mediazione.

Mi oppongo pertanto a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2. (*Vedi sopra*)
(È approvato.)

« Art. 3. Gli atti spettanti agli altri generi di mediazione possono essere esercitati anche da chi non è riconosciuto pubblico mediatore. »

RICCARDI C. Ma il mio emendamento non si è messo ai voti.

PRESIDENTE. Ella proponeva che l'articolo 2 fosse soppresso, e che l'articolo 3 riguardasse gli atti spettanti ad ogni genere di mediazione. Così coloro che convenivano nella sua sentenza non avevano che da votare contro l'articolo 2.

RICCARDI C. Vuol dire che in sostanza l'emendamento non si può più mettere ai voti...

PRESIDENTE. Non si può più mettere ai voti, perchè non si potrebbe più rivivere sul voto della Camera, e l'adozione del suo emendamento non era altro che la reiezione dell'articolo 2.

Pongo ai voti l'articolo 3.
(È adottato.)

« Art. 4. Non sono però applicabili che agli agenti di cambio ed ai sensali di cui all'articolo primo gli obblighi, i divieti e le prerogative che le leggi attribuiscono ai pubblici mediatori.

« Ad essi soli saranno riservati gli atti dalle leggi e dalle sentenze dei tribunali affidati in modo speciale al ministero dei mediatori.

« Fatti da altri, questi atti sono nulli. »

ZIRIO. Io vorrei vedere maggiormente spiegato l'ultimo alinea di questo articolo, il quale, a senso mio, se si lascia come è concepito, può condurre a fatali conseguenze.

Nell'ultimo alinea è detto: « Fatti da altri, questi atti sono nulli. »

Stando ai termini generali ed assoluti di questa disposizione ne verrebbe la conseguenza che si dovrebbe dire abrogato l'articolo 198 del Codice di commercio, se non direttamente almeno virtualmente, laddove è detto: « nei luoghi dove non esistono agenti di cambio la cambiale sarà accertata da due negozianti. »

Io proporrei dunque questo emendamento, che credo sarà accettato dalla Commissione. Eccolo :

« Questi atti fatti da altri nei luoghi dove esistono agenti di cambio, sono nulli. »

DEFORESTA, relatore. Io non credo che dai termini nei quali è concepito l'ultimo alinea di questo articolo, possa derivarne l'abrogazione della disposizione contenuta nell'articolo 198 del Codice di commercio.

Tuttavia, siccome l'emendamento che propone l'onorevole

deputato Zirio renderebbe più chiaro il concetto della legge, non ho difficoltà di accettarlo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo così emendato.
(È approvato.)

« CAPO II. Condizioni d'ammissione. — Art. 5. Per essere riconosciuto mediatore sono richieste le condizioni seguenti :

« a) L'età di anni ventuno ;
« b) Il godimento dei diritti civili ;
« c) Il non trovarsi nel caso preveduto dall'articolo 86 del Codice di commercio ;

« d) Il non aver patito una condanna criminale qualunque, salvo il caso di ottenuta riabilitazione, o una condanna correzionale per bancarotta, furto, truffa, abuso di confidenza, o reato contro la fede pubblica ;

« e) Due anni almeno di esercizio della professione di negoziante o di pratica appresso un banchiere, un negoziante o un mediatore del genere cui si aspira ;

« f) La prova d'idoneità all'esercizio della mediazione, cui s'intende di applicare, mercè l'esame che viene subito nella forma stabilita dai regolamenti fatti dalle rispettive Camere di commercio ed approvati dal Governo.

« Da questo esame sono però dispensati i negozianti all'ingrosso che hanno già esercitato il negozio per proprio conto durante lo spazio almeno d'anni dieci.

« g) Una cauzione determinata dal Governo, sentita la rispettiva Camera di commercio e i municipi, per ciascun genere di mediazione e secondo l'importanza dei comuni, nei limiti di cinquemila lire a trentamila per gli agenti di cambio, e di mille a cinquemila per i sensali.

« h) Essere iscritto nel ruolo di cui all'articolo 10 della presente legge. »

Porrò in discussione quest'articolo per divisione, cioè a dire paragrafo per paragrafo.

« Per essere riconosciuto mediatore sono richieste le condizioni seguenti :

« a) L'età di anni ventuno. »

MICHELETTI G. B. Io ho propugnato la libertà riguardo agli agenti di cambio. Se la Camera avesse ammesso che vi fossero agenti di cambio liberi, come ha ammesso vi sieno altri mediatori, io approvarei, e l'ho detto alla Commissione, la condizione d'ammissibilità; ma siccome la Camera ha respinto il mio emendamento, è cosa logica che io, che voglio la libertà per gli agenti di cambio, non avendo potuto ottenerla, procuri almeno di avvicinarmi ad essa per quanto si possa; quindi propongo la soppressione della prima condizione, la quale riguarda l'età. A questo proposito non ripeterò le ragioni che ha svolto l'onorevole deputato Valerio. Aggiungerò solamente che avvi il proverbio che gli uomini fanno gli affari ma che gli affari fanno pure gli uomini, vale a dire che chi avesse da giovane trattati affari di commercio può molto prima degli anni 21 esercitare la mediazione. La mediazione non è cosa così difficile, così complicata da non potersi fare da giovani di 18 a 19 anni.

Si dirà che in generale gli uomini non possono essere capaci di esercitare la mediazione se non dopo gli anni ventuno. Anche ammettendo che così succede in generale, perchè volete nei casi particolari escludere quelli che già sono atti? A me basta che pochi siano quelli che rimangono esclusi colla prescrizione dell'età perchè io voti contro essa.

Appigliatevi piuttosto all'altra condizione dell'esame: quando voi, Governo, temete che quel tale non sia capace di esercitare la mediazione, ebbene dategli un esame più rigo-

roso; ma se rimane vincente nell'esame, e perchè allora non l'ammetterete ad esercitare la mediazione? E qui, quanto all'esame, io non sono del parere dell'onorevole presidente del Consiglio, il quale, conoscendo egli stesso quanto sia rigoroso il suo sistema, che è quello della maggioranza della Commissione, diceva: quanto all'esame, vi sarà indulgenza, vale a dire che si darà un esame illusorio come si dà in certe Università in cui si dà la laurea dottorale a persone che sono tutt'altro che dotte...

CAVOUR, ministro delle finanze e presidente del Consiglio. Quale Università? Ella getta un biasimo su tutte le Università dello Stato.

MICHELINI G. B. Dirò in tal caso che non intesi parlare di nessuna delle Università dello Stato. Parlo di un'altra, e non è necessario che io la nomini, perchè è cosa nota.

Per le ragioni da me addotte, adunque preferisco che il Governo sia più rigoroso nell'esame, ma che non escluda quei giovani i quali già sono capaci, che forse non hanno altro mezzo per guadagnare il vitto per sé e forse per la vecchia madre, che di esercitare la mediazione. Io pertanto propongo non si stabilisca a questo riguardo età alcuna, e si stia al diritto comune.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il primo paragrafo dell'articolo 5: « L'età d'anni ventuno. »

(La Camera approva.)

« b) Il godimento dei diritti civili. »

Pongo ai voti questo secondo paragrafo.

(È approvato.)

« c) Il non trovarsi nel caso preveduto dall'articolo 86 del Codice di commercio. »

(È approvato.)

« d) Il non aver patito una condanna criminale qualunque, salvo il caso di ottenuta riabilitazione, o una condanna correzionale per bancarotta, furto, truffa, abuso di confidenza o reato contro la fede pubblica. »

(È approvato.)

« e) Due anni almeno di esercizio della professione di negoziante o di pratica appresso un banchiere, un negoziante o un mediatore del genere cui si aspira. »

BIANCHERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BIANCHERI. La Commissione ha stabilito una doppia condizione per accertare la capacità di colui che vuol darsi all'esercizio della mediazione cioè la pratica di due anni presso un negoziante od un mediatore, e l'esame. A dir vero, parmi che la Commissione abbia ecceduto nel richiedere le prove di capacità, imperocchè chi vuol farsi mediatore, od ha fatto la pratica, ed allora ha la necessaria capacità; oppure, se non l'ha fatta, sottomettendosi all'esame, può dare la stessa certezza intorno alla sua capacità. Può accadere assai spesso che una persona, sebbene non abbia mai fatto pratica presso un negoziante, tuttavia per la frequenza che essa avesse con persone istruite di cose di commercio si trovi in grado di poter immediatamente darsi all'esercizio della mediazione, ed in tal caso non crederei necessaria questa lunga pratica.

Assoggettando poi gli aspiranti ad un esame si ha sempre la certezza che questi hanno la capacità opportuna a quest'esercizio. Ond'è che mi pare che non vi sia necessità di domandare un doppio certificato di capacità, e propongo che venga soppresso il paragrafo e nell'articolo 5.

DEFORESTA, relatore. L'onorevole preopinante sa benissimo che nell'esercizio delle professioni non basta la teorica, e che ci vuole anche la pratica.

BIANCHERI. Si dia un esame su questa parte.

DEFORESTA, relatore. L'esame non basta; questo serve a provare la capacità teorica, ma è il tempo che prova la capacità pratica. Ed è ciò che è stabilito da noi per la maggior parte delle professioni. Non dolga quindi troppo all'onorevole preopinante che si faccia lo stesso per i mediatori.

BIANCHERI. Mi pare che nell'esame si possa anche sottomettere colui che vi si presenta ad un esperimento sulla pratica. D'altronde ci sono certi negozi che hanno massima facilità per ognuno; onde io non so perchè si voglia obbligare un giovane a fare una pratica di due anni mentre in pochi mesi potrebbe perfettamente abilitarsi ad esercitare la mediazione.

Io non posso convenire col signor relatore, epperò insisto affinché si tolga questo paragrafo dall'articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il paragrafo e dell'articolo 5.

(È adottato.)

« f) La prova d'idoneità all'esercizio della mediazione cui s'intende di applicare, mercè l'esame che viene subito nella forma stabilita dai regolamenti fatti dalle rispettive Camere di commercio ed approvati dal Governo.

« Da questo esame sono però dispensati i negozianti all'ingrosso che hanno già esercitato il negozio per proprio conto durante lo spazio almeno d'anni dieci. »

RICCARDI C. Bisognerebbe che il signor presidente avesse la bontà di dividere anche questo paragrafo.

PRESIDENTE. Essendo chiesta la divisione, porrò in discussione le due parti di questo paragrafo una per volta.

RICCARDI C. Domando la parola sulla prima parte. Sebbene siansi stabilite tutte le regole che debbono servir di norma agli esami da darsi a tutti questi agenti del commercio, tuttavia io credo che in pratica ne avverrà uno sconcerto molto rilevante. Per esempio, la Camera di commercio di Genova comprende nella sua cerchia, oltre la città stessa, molte altre piazze di minore ed anche di minima importanza.

Ora egli è chiaro che gli agenti di commercio, che i sensali o mediatori che debbono esercitare presso la Borsa di Genova il loro ufficio, debbono avere cognizioni molto maggiori che non si richiedano in un simile agente che esercisca la sua professione in un piccolo luogo della stessa giurisdizione.

Ora mi pare che, se si lascia alle rispettive Camere di stabilire le norme generali per accertare questa idoneità mediante un regolamento, potrebbe accadere che tale regolamento stabilendo norme fisse, si venisse ad esigere dal mediatore posto in piccola località le stesse prove di capacità di un altro mediatore collocato nei grandi centri commerciali. Io sottopongo quest'avvertenza alla Commissione acciò vegga di evitare questo possibile inconveniente.

DEFORESTA, relatore. Io non credo possa verificarsi l'inconveniente a cui accennava l'onorevole preopinante. Si è detto che gli esami saranno dati secondo i regolamenti che verranno fatti dalle Camere di commercio ed approvati dal Governo.

Io convengo, ritenendo l'esempio stesso accennato dall'onorevole preopinante, che se la Camera di commercio, per esempio, di Genova facesse un regolamento per cui volesse sottomettere i mediatori che eserciteranno nelle piccole località delle così dette riviere allo stesso esame a cui andranno soggetti i mediatori che eserciteranno nella città di Genova, la cosa sarebbe meno giusta e meno conveniente; ma credo che la Camera di commercio di Genova ugualmente

che le altre saranno abbastanza avvedute per fare le necessarie distinzioni nei regolamenti, e, se non le facessero esse, le farebbe il Governo; nell'approvazione può quindi essere tranquillo l'onorevole preopinante che non succederà l'inconveniente da lui temuto.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte del paragrafo f.

(La Camera approva.)

Viene la seconda parte di questo paragrafo, che è così concepita:

« Da questo esame sono però dispensati i negozianti all'ingrosso che hanno già esercitato il negozio per proprio conto durante lo spazio almeno di anni dieci. »

ZIRIO. Trovo giusto che vengano dispensate dall'esame quelle persone che hanno già esercitato il negozio in proprio per un dato tempo; ma mi pare che lo spazio di anni dieci sia eccessivo, se si considera massimamente che il commercio d'ordinario non si comincia ad esercitare che a 21 anni.

Colui che esercita un commercio e lo fa bene, si deve ritenere naturalmente che possa anche esercitare bene la mediazione; faccio riflettere che vi sono delle professioni, come sarebbe quella di avvocato, per cui si richiede solo la pratica di anni tre, e per quella di medico anni quattro, e per i procuratori anni due.

Quindi io credo che, restringendo il termine portato da questo paragrafo ad anni cinque d'esercizio del commercio in proprio, sia più che sufficiente, e che tali negozianti possano essere dispensati dall'esame per essere senz'altro dichiarati mediatori.

Io dunque proporrei che quando si tratta di persone che hanno esercitato il commercio in proprio, il termine per essere ammesso mediatore senza l'esame sia ridotto a cinque anni.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'emendamento proposto dal deputato Zirio.

(È appoggiato.)

DEFORESTA, relatore. La Commissione dichiara di accettare questo emendamento.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Anche il Ministero.

PRESIDENTE. Il deputato Casaretto ha la parola.

CASARETTO. Io l'avevo domandato la parola per fare la stessa proposta; solamente io vorrei una riduzione maggiore. Ho già fatto osservare che, se l'industria di mediatore serve di carriera per cominciare quella di commerciante, essa apre anche una porta di rifugio a quel commerciante che ha fatto cattive prove nel commercio, e che trova nella mediazione un mezzo di sussistenza. Credo quindi utile di agevolare il più che sia possibile questo passaggio dal commercio all'industria della mediazione; epperò mi pare che dovrebbero bastare due anni, come si è adottato nel paragrafo e. Io faccio osservare che basta un anno solo di pratica al medico che vuole esercitare la sua professione; basta un anno di pratica per mandare impunemente e legalmente un uomo ad un mondo migliore. (*Viva ilarità*)

POLTO. Faccio osservare che l'onorevole deputato Casaretto cade in un errore di fatto. Bisogna che sappia che la pratica medica si compie in quattro anni di seguito al corso universitario.

In altri tempi i laureati erano obbligati ad un anno di pratica presso un medico urbano od in qualche stabilimento pubblico; ma dopo che sono state riunite le facoltà di medicina e di chirurgia, si sono imposti quattro anni di pratica negli

ospedali. Non sta dunque che si esiga solo un anno di pratica per accostarsi agli infermi.

CASARETTO. Comunque sia, io trovo che la scienza del mediatore non è poi tanto astrusa, e che la pratica di due anni in questa materia è sufficiente. Epperò propongo che siano stabiliti soltanto due anni.

DEFORESTA, relatore. La Commissione crede aver già fatto abbastanza acconsentendo alla riduzione della metà del termine proposto dell'esercizio della professione di negoziante per poter essere dispensati dall'esame necessario onde assumere quella di mediatore; non potrebbe quindi aderire alla nuova proposta fatta dall'onorevole Casaretto. Infatti, la Camera ha già pochi momenti fa votata per l'esercizio della mediazione la necessità della pratica pendente due anni. Ora, se i negozianti dopo due anni di esercizio potessero essere ammessi a fare la mediazione senza esame, la disposizione che vuole questo esame diverrebbe illusoria: tutti, od almeno gran parte, prenderebbero quella via per farsi riconoscere pubblico mediatore. D'altronde non vi sarebbe giustizia, nè eguaglianza di trattamento.

Aggiungerò poi un altro riflesso. Qual è il motivo per cui la Commissione ha proposto questa esenzione dall'esame? Quello appunto accennato dall'onorevole Casaretto; cioè per lasciare, direi così un ricovero a quel negoziante che, esercitando il commercio, ha in seguito a disgrazie perduto i mezzi necessari per continuarlo. Ora io dico: se appena trascorsi due anni un negoziante scade dal suo negozio ed è costretto ad abbandonarlo, può per lo meno dubitarsi che manchi dell'intelligenza e della perizia necessaria, quindi sarebbe improvvisto di ammetterlo immediatamente a fare il mediatore senza nemmeno sottoporlo all'esame.

Per conseguenza dichiaro che la Commissione persiste a mantenere il termine almeno di cinque anni, come è stato proposto dall'onorevole Zirio, a cui essa ha aderito.

RICCARDI C. Poichè la Commissione ed il signor ministro hanno aderito a che si diminuisca lo spazio di tempo che era proposto per accordare ai negozianti caduti in infortunio e che vorrebbero intraprendere l'esercizio della mediazione, la facoltà di esercitarla senza previo esame, io domando la stessa facoltà per i mediatori che hanno già esercitata la loro professione di mediatori per lo stesso spazio di tempo che si accorderà a quelli che furono già negozianti.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Vi è già l'articolo 29 che provvede a questo proposito; esso dice: « I sensali non provvisti di regolare nomina, esercenti da 5 anni nel distretto della Camera di commercio di Genova, ecc. »

CANALIS. Giacchè siamo sulla via degli emendamenti, io ne proporrei ancora uno su questa seconda parte del paragrafo, e sarebbe che siano dispensati dall'esame i negozianti in genere, e non solamente quelli all'ingrosso, a meno che la Commissione dia maggiori spiegazioni in proposito.

DEFORESTA, relatore. La ragione è evidente; si può chiamare negoziante anche un bottegaio che non sappia nè leggere, nè scrivere; nè credo che la Camera intenda che questo possa essere riconosciuto pubblico mediatore senza esame. Un negoziante all'ingrosso invece, è a presumere che avrà almeno l'istruzione necessaria per esercitare la mediazione, nè vi ha pericolo di ammetterlo dopo un certo lasso di tempo ad esercitare la mediazione senza fargli subire l'esame.

La Commissione si opporrebbe pertanto all'emendamento che fosse proposto nel senso indicato dall'onorevole preopinante.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal deputato Casaretto che consiste nello sostituire anni due ai cinque proposti dal deputato Zirio ed assentiti dalla Commissione.

(Non è approvato.)

Il deputato Canalis persiste nel suo emendamento?

CANALIS. Non persisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti la seconda parte del paragrafo colla variazione di anni 5 a luogo di 10:

(La Camera approva.)

« g) Una cauzione determinata dal Governo, sentita la rispettiva Camera di commercio ed i municipi per ciascun genere di mediazione e secondo l'importanza dei comuni, nei limiti di cinquemila lire a trentamila per gli agenti di cambio e di lire mille a cinquemila per i sensali. »

CASARETTO. Io domando la diminuzione di questa cauzione; cioè che per gli agenti di cambio sia ridotta da 2000 a 10,000 lire, e per gli altri sensali da lire 500 a 2000.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato questo emendamento.

(È appoggiato.)

RICCARDI C. Ed io, persistendo nel mio sistema, domando che siano pareggiate le condizioni per la cauzione, cioè che il *minimum* della malleveria sia eguale tanto per i sensali, quanto per gli agenti di cambio. A me pare che, dal momento che si stabilisce un minimo ed un massimo, e che ci è una scala tra le mille e le trentamila lire, entro cui spaziare, vi sia abbastanza latitudine, perchè si applichi quel tasso di malleveria che sarà ravvisato opportuno a tenore dell'importanza delle località e del commercio che vi si esercisce. E badino inoltre, o signori, che se mettiamo per gli agenti di cambio un *minimum* di cauzione a 5000 lire, tutti gli agenti di cambio che non sono nelle città principali dello Stato, avranno da scomparire e scompariranno certo con doppio danno del commercio e delle finanze, le quali perceveranno tanti diritti di patente di meno, perchè questi agenti non potranno sottostare a molteplici gravami.

E niuno si dia a credere che un agente di cambio, rigorosamente parlando, possa trovare facilmente a dare la cauzione di 5000 lire; io conosco non pochi di questi miserabili agenti che non guadagnano cento lire al mese; ed a questa povera gente il chiedere 5000 lire di cauzione, è lo stesso che mandarli a spasso.

L'altro giorno, diceva il signor ministro delle finanze: ma questi agenti fanno operazioni assai rilevanti, hanno la confidenza di case di commercio, perciò troveranno facilmente la cauzione colle cedole che ormai si trovano in tanta abbondanza. Ma conviene notare che chi affida una somma ad un agente di cambio perchè la porti da una casa all'altra, è per pochissime ore; se dovesse fargli una cauzione che dura degli anni, non si lascierebbe andare colla stessa facilità, e non basterà il piacere di fare del bene, ma occorrerà un congruo corrispettivo. Ora, se a tali mediatori, i quali sono già aggravati da un'altra tassa, si impone ancora l'onere di trovare tale cauzione, è chiaro che si metteranno nell'impotenza di esercire.

Ciò posto, io penso che sarebbe miglior partito che la cauzione fosse uniforme per tutti i generi di mediazione, fissando un *minimum* ed un *maximum*, tra i quali potesse la Camera di commercio spaziare. Io quindi, parlando o dal *minimum* proposto dal deputato Casaretto, se sarà approvato, oppure da quello proposto dalla Commissione, chiederei che la cauzione per tutti i mediatori fosse dalle lire 500 o dalle 1000 sino alle lire 50,000 senza distinzione onerosa pei così detti agenti di cambio.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'emendamento proposto dal deputato Riccardi Carlo.

(È appoggiato.)

Il ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Due sono gli emendamenti che vennero proposti a questo paragrafo dell'articolo 5: l'uno del deputato Casaretto, con cui si chiederebbe di diminuire la cauzione stabilita per gli agenti di cambio ed i sensali; l'altro del deputato Riccardi, il quale vorrebbe che fosse introdotta l'uniformità di cauzione per tutti i generi di mediazione.

Risponderò al deputato Casaretto che quando sopra un individuo il quale è chiamato a trattare negozi assai rilevanti, si impone una cauzione di lire 1000 si è adottato il limite minimo di essa, talchè, se si scemasse ancora, tornerebbe lo stesso che toglierla. La Camera, avendo respinta la proposta del deputato Polleri che al sistema della Commissione ne sostituiva un altro, non vorrà ora, per via indiretta, rientrare in quel sistema, dal quale si è allontanata. Credo quindi che non si possa andare oltre al limite stabilito.

Mi rimane a parlare della proposta dell'onorevole deputato Riccardi.

Parmi che egli abbia manifestato il timore che si voglia adottare una base uniforme per tutti i municipi dello Stato.

Ma giova avvertire che nel progetto è detto specificamente che la cauzione sarà determinata entro i limiti fissati dalla legge « tenuto conto dell'importanza dei comuni » dove esercitano i mediatori. Egli è così evidente che nelle città minori dove più ristretti sono i traffichi, sarà la cauzione minore che nei grandi empori. Questo è lasciato all'arbitrio delle Camere di commercio e dei municipi.

RICCARDI C. Ma il *minimum* per gli agenti di cambio è di lire 5000.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Riguardo poi agli agenti di cambio, mi permetta l'onorevole deputato Riccardi di manifestare un dubbio.

Egli mi opporrà la propria pratica, ma mi pare strano che in una piccola città, in una città di popolazione inferiore a 40,000 anime, per esempio, vi sieno persone che esercitino la mediazione riguardo agli effetti di Borsa. In tali località mi sembra molto difficile che una persona possa vivere facendo semplicemente l'agente di cambio.

L'onorevole deputato Riccardi ha detto che alcuni agenti di cambio non guadagnano che 100 lire al mese. Ora, questo suppone una negoziazione di cambiali per oltre a 100,000 lire ed io non capisco che in una città dove i negozianti si vedono tutti i giorni, ad ogni momento, che abitano porta a porta, sia per la negoziazione delle cambiali necessario il concorso dell'agente di cambio.

La negoziazione delle cambiali in quei luoghi debb'essere una conseguenza del negozio stesso; probabilmente chi compra o vende olio a Torino, come talvolta succede, chi compra o vende seta, paga mediante una cambiale; onde in pratica io credo che il timore dall'onorevole Riccardi manifestato veramente non abbia fondamento. Egli è perciò che io, affidato a quella disposizione che vuole che la cauzione sia determinata in ragione dell'importanza dei comuni, e del genere di commercio che si fa, sono sicuro che in pratica la cifra di 5000 lire applicata agli agenti di cambio non avrà verun inconveniente.

ZIRIO. Io aderisco di buon grado all'emendamento proposto dal deputato Riccardi, e posso del resto accertare che nella riviera vi sono veramente delle persone dedite ad operazioni proprie dei veri agenti di cambio, i guadagni delle

quali sono piccolissimi; osserverò essere vero eziandio un fatto asserito dal presidente del Consiglio, che cioè nelle località ove la popolazione è al disotto di 40,000 anime la maggior parte di tali transazioni si fa senza il concorso di mediatori: avverto però che nelle città d'Oneglia, Portomaurizio, Diano, San Remo, ed in altre località, quando si è nel tempo della raccolta dell'olio, siccome là non si tengono fondi morti, vengono in quell'epoca aperti ai negozianti e commissionari dei crediti sulle piazze di Genova e di Marsiglia, o di altre piazze altrove, ed è allora che occorre tutti i giorni di spiccare cambiali, le quali si fanno offrire a chi abbisogna di trasmettere fondi su quelle piazze per mezzo di questi mediatori. Del resto, a mio avviso, quando sia stabilita una scala da 1000 a 30,000 lire, si può benissimo proporzionare la cauzione in ragione dell'importanza del luogo dove questa mediazione anche per i cambi si esercita; e giacché ho la parola, dirò ancora che si dovrebbe anzi restringere i limiti della scala suddetta, cioè da 1000 a 20,000, essendomi supposto che attualmente la cauzione richiesta pegli agenti di cambio in Torino sia di 25,000.

E siccome nella presente legge predomina l'idea di allargare, per quanto si può, la libertà e la facilità delle contrattazioni commerciali, così per derogare anche in questa parte all'antico sistema, non vedrei né difficoltà né pericolo che la cerchia delle cauzioni fosse più ristretta e portata a lire 20,000 soltanto, onde agevolare a maggior numero di persone l'esercizio di una tale professione.

Del resto mi terrei pago anche quando venisse accolto l'emendamento dell'onorevole Riccardi.

MICHELETTI G. B. La Camera non stupirà se io appoggio l'emendamento proposto dagli onorevoli deputati Casaretto e Riccardi, il quale consiste nel pareggiare gli agenti di cambio ai sensali quanto alla cauzione. Aggiungerò alle ragioni da loro date, che avvi un motivo di più perchè la cauzione che devono prestare gli agenti di cambio sia, se non inferiore, almeno non superiore a quella dei sensali, ed è questa: quando un individuo voglia esercitare la senseria, secondo questo progetto di legge, lo può senza pagare nessuna cauzione; sarà un sensale libero, non approvato dal Governo, ma ad ogni modo potrà esercitare la sua professione. Al contrario, l'agente di cambio, secondo il sistema proposto dalla maggioranza della Commissione e dalla Camera approvato, non può assolutamente esercitarla se non è approvato dal Governo, e non è approvato se non paga la cauzione. Quindi, se si dovesse stabilire una differenza quanto alla cauzione tra gli agenti ed i sensali, bisognerebbe piuttosto stabilirla più leggera per gli agenti di cambio e più alta per i sensali. Io spero almeno almeno che la Camera la vorrà eguale.

DEFORESTA, relatore. Due sono le proposte state fatte: la prima si è che il limite minimo e massimo delle cauzioni richieste dai sensali sia ridotto alla metà; la seconda che la cauzione per gli agenti di cambio sia la stessa di quella che si domanda dai sensali.

Io non posso aderire né all'una, né all'altra di queste proposte. Quanto alla prima, io prego gli onorevoli preopinanti a riflettere allo scopo cui mira questa cauzione, scopo che è determinato nell'articolo 7 del progetto di legge, e che la Commissione dichiarò aver trovato molto liberale e commendevole.

Questo scopo non è principalmente, e direi neanche essenzialmente destinato a tutelare gli interessi delle finanze; è principalmente destinato a garantire le sentenze che potessero essere profferite contro i mediatori pel risarcimento dei danni che cagionassero nell'esercizio della loro professione e nell'interesse del commercio.

Ora, il limite minimo delle cauzioni richieste dai sensali è di mille lire. (Egli è da credersi che, salvo nelle città principali, non si eccederà questo limite.) Quale dunque sarebbe la conseguenza se si adottasse la proposta degli onorevoli preopinanti? Che la cauzione per i sensali, tolte le città principali, sarebbe ridotta a 500 lire.

La Commissione lo ha già detto nella relazione, e lo ripete ora, che una cauzione di 500 lire sarebbe illusoria, né garantirebbe i danni che i mediatori o per malizia, o per incuria, od altrimenti possono cagionare nell'esercizio della loro professione.

Quanto poi all'altra domanda che la cauzione richiesta dai mediatori sia parificata a quella che si richiede dai sensali, io non posso aderirvi in nessun modo, appunto per i principii che furono già sanzionati dalla Camera. Essa ha già riconosciuto che le operazioni degli agenti di cambio sono molto più importanti e più delicate delle altre; che in esse è molto più facile che succedano degli inconvenienti e dei pregiudizi al commercio; quindi dobbiamo esigere una guarentigia maggiore.

Nè tema l'onorevole deputato Riccardi che, esigendo una cauzione dagli agenti di cambio, il cui limite minimo sia di 5000 lire, ci sia a temere che nelle piccole località, non vi sia alcuno che voglia farsi riconoscere per pubblico agente di cambio? Se la cosa fosse così, sa l'onorevole deputato Riccardi quale ne sarebbe la conseguenza? La conseguenza sarebbe che in quelle località, in quanto a quel ramo di mediazione, ci sarebbe libertà assoluta, perchè non essendovi mediatori pubblici in esercizio, non vi sarebbero applicabili le disposizioni proibitorie. Io opino che, a fronte di questa osservazione, l'onorevole preopinante non insisterà nella sua proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Riccardi Carlo, che sarebbe di pareggiare le cauzioni degli agenti di cambio a quelle dei sensali, stabilendole tutte egualmente nei limiti di lire 1000 a 30,000.

(La Camera non approva.)

Metto ai voti l'emendamento del deputato Casaretto che consiste in che la cauzione sia ridotta da due a diecimila lire per gli agenti di cambio, e da lire 300 a 2000 per i sensali.

(La Camera rigetta.)

MICHELETTI G. B. Domando la parola. (*Rumori d'impazienza*)

Propongo solo che siano soppresse le parole *per ciascun genere di mediazione*. Osservo che queste parole non avrebbero significazione legale. Bisognerebbe specificare in quanti generi si dividono le mediazioni.

DEFORESTA, relatore. Sono divise dal Codice.

MICHELETTI G. B. Sono divise dalle regie patenti del 1847 che noi abrogiamo: dunque non avvi più una divisione legale.

D'altronde, quand'anche vi fosse questa divisione legale, credo che allora sarebbe troppo gravosa la cauzione. Quando uno esercita più specie di mediazioni, è segno che non può trarre sufficiente sostentamento da un solo di quei generi, ed allora, appunto perchè trovasi in peggiore condizione degli altri, voi volete fargli pagare doppia, tripla cauzione. Ecco l'effetto della vostra legge. Al contrario, se voi imponete una cauzione sola, lasciando libero a chi ha data questa cauzione di esercitare tutte le varie specie di mediazione, voi sarete più giusti, perchè colui che esercita una mediazione sola è in generale non più povero, ma più ricco di colui che ne esercita due o tre.

Io quindi propongo che si sopprimano le parole *per ciascun genere di mediazione*.

TORNATA DEL 28 APRILE 1854

PRESIDENTE. Il principio di una cauzione sola è già stato rigettato.

MICHELINI G. B. Colla soppressione di queste parole, io ottengo il mio intento che è quello che vi sia solamente una cauzione, qualunque sia il genere di mediazione che uno esercita, a meno che faccia l'agente di cambio ed il mediatore, nel qual caso acconsento che paghi due cauzioni.

DEFORESTA, relatore. Risponderò con una sola osservazione alla domanda dell'onorevole deputato Michelini, ed è, che la questione che egli propone è già stata sciolta dalla Camera, la quale ha deciso che dev'esservi una cauzione per gli agenti di cambio distinta da quella dei sensali; nè altro significano le parole per ogni genere di mediazione.

MICHELINI G. B. Io desidero che la legge sia poi interpretata nel senso che dice il relatore, ma molto ne dubito.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il paragrafo *g*, quale fu proposto dalla Commissione.

(È adottato.)

« *h*) Essere iscritto nel ruolo di cui all'articolo 10 della presente legge. »

(La Camera approva.)

Ora pongo ai voti tutto intiero l'articolo 5.

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5 e 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani :

1° Seguito della discussione sul progetto di legge concernente gli agenti di cambio ed i sensali ;

2° Discussione del bilancio passivo del Ministero della guerra per l'esercizio dell'anno 1854.

TORNATA DEL 29 APRILE 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Atti diversi* — Seguito della discussione del progetto di legge sugli agenti di cambi e sensali — Approvazione degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 — Obbiezioni del deputato Biancheri sull'articolo 11 — Emendamento del deputato Guglianetti, e osservazione del relatore Deforesta e del ministro delle finanze — Approvazione dell'articolo 11 emendato — Osservazioni del deputato Casaretto sull'articolo 12 — Approvazione degli articoli dal 13 al 28 — Emendamento del deputato Polleri, e osservazioni del ministro delle finanze, del relatore e del deputato Casaretto all'articolo 29 — Rigetto dell'emendamento, e approvazione degli articoli 29, 30 e 31 — Emendamenti dei deputati Michelini G. B., Zirio ed Agnès all'articolo 32 — Osservazioni del relatore — Rigetto degli emendamenti, ed approvazione dell'articolo — Emendamento del deputato Pescatore all'articolo 33 — Osservazioni del relatore — Approvazione dell'emendamento e degli articoli 33, 34, 35, 36 e 37 — votazione ed approvazione dell'intiero progetto.

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

FARINA P., segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, ed espone il seguente sunto di petizioni ultimamente presentate alla Camera :

5402. Il sindaco e 19 abitanti di Bulzi, 39 di Bitti, 9 di Orune, rassegnando alcune considerazioni per dimostrare la giustizia e l'utilità che sia mantenuta l'Università di Sassari, invitano la Camera a voler respingerne la proposta soppressione.

5403. Il provveditore agli studi ed alcuni professori e cittadini di Tortona, riconoscendo l'urgenza di un nuovo ordinamento della pubblica istruzione, pregano la Camera di volere sollecitamente procedere alla discussione del relativo progetto di legge.

FATTI DIVERSI.

(Si procede all'appello nominale, da cui risultano assenti i seguenti deputati :)

Agnès — Annoni — Ara — Arcais — Arconati — Arrigo

— Avigdor — Bairo — Benso — Blanc Maurizio — Blanc Pietro — Bo — Bolmida — Bona — Botta — Boyl — Brofferio — Bronzini-Zapelloni — Brunati — Brunier — Buttini — Cabella — Cambieri — Carquet — Carta — Casanova — Cassinis — Castelli — Cattaneo — Cavalli — Cavour G. — Chambost — Chapperon — Chenal — Chiò — Colli — Correnti — Daziani — Decastro — Farina M. — Galvagno — Garibaldi — Gerbore — Geymet — Gianoglio — Gilardini — Ginet — Giovanola — Girod — Graffigna — Grixoni — Imperiali — Isola — Jacquier — Lachenal — La Marmora — Malan — Mautino — Mazza A. — Mellana — Menabrea — Michelini A. — Miglietti — Musso — Notta — Pareto — Pateri — Pescatore — Petitti — Pernati — Pugioni — Quaglia — Rattazzi — Revel — Riccardi C. — Riccardi E. — Rocci — Roux-Vollon — Sanguinetti — Sappa — Saracco — Sauli — Scapini — Serra C. — Sineo — Solaroli — Sommeiller — Spinola D. — Spinola T. — Tecchio — Tegas — Tuveri.

PRESIDENTE. La Camera ora essendo in numero, pongo ai voti l'approvazione del processo verbale della tornata precedente.

(È approvato.)